Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1895 — Roma — Martedì 13 Agosto — **Numero 190**

DIREZIONE
in Via Larga, nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. **0.25** } per ogni linea e spazio di linea
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35****.*
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **484** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A.

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco *B*, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Art. 4.

È data facoltà al Governo del Re di anticipare, per l'esercizio 1895-96, alle Casse ferroviarie degli aumenti patrimoniali la somma di L. **6,100,000**.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato ad assegnare gli avanzi delle somme indicate negli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1894, n. 347, e dei prelevamenti dal prodotto lordo di spettanza delle Casse patrimoniali, al pagamento degli interessi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate meridionali, ai sensi dell'atto di transazione di cui all'art. 1 della legge stessa, ed a nuove spese per le strade ferrate in esercizio, nei termini dell'art. 4, lettere *e* ed *f* della medesima.

È del pari autorizzato il Governo a valersi, anche nell'esercizio 1895-96, della facoltà accordata dal primo comma dell'art. 2 della predetta legge.

Art. 6.

Agli effetti dell'articolo 7 della legge 15 giugno 1893, n. 279, il limite massimo dell'annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1895-96, pei collocamenti a riposo, sia di autorità, sia per domanda determinata da invito d'ufficio, è stabilito nella somma di L. 600,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro . . .	L. 33,000
» delle finanze . . .	» 40,000
» di grazia e giustizia e dei culti	» 16,000
» degli affari esteri . .	» 12,000
» dell'istruzione pubblica .	» 24,000
» dell'interno . . .	» 72,000
» dei lavori pubblici . .	» 43,000
» delle poste e dei telegrafi	» 40,000
» della guerra . . .	» 250,000
» della marina . . .	» 58,000
» dell'agricoltura, industria e commercio . .	» 12,000
	L. 600,000

Al conto consuntivo 1895-96, sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1895.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

STATO *di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896.*

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896
	TITOLO I. Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Oneri dello Stato.	
	Debiti perpetui.	
1.	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria)	438,855,587 31
2.	Rendita consolidata 3 per cento (Idem) .	6,140,968 11
3.	Rendita consolidata 4 per cento al netto (Idem)	*per memoria*
4.	Rendita consolidata 4.50 per cento al netto (Idem)	12,021,264 »
5.	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »
6.	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spese fisse ed obbligatorie)	1,273,703 28
7.	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi (Spese obbligatorie) . . .	1,125,839 97
8.	Rendita 3 per cento assegnata ai così detti *creditori legali* nelle provincie napolitane (Spese fisse ed obbligatorie). . . .	100,000 »
9.	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª (Idem)	600,000 »
		463,351,362 70
	Debiti redimibili.	
10.	Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria). .	9,147,305 21
11.	Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Idem) . . .	12,697,734 53
12.	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 (Idem).	259,912 50
13.	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181 pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi	27,276,009 50
14.	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (Spesa obbligatoria) .	31,693,140 »
15.	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Interessi (Idem)	5,142,360 »
16.	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Idem) .	7,614,300 »
17.	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Idem)	3.469,000 »
		97,299,761 74

Debiti variabili.

18. Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse). . . . 355,559 »
19. Interessi dei Buoni del Tesoro (Spesa obbligatoria) . . . . 11,200,000 »
20. Interessi di Buoni del Tesoro a lunga scadenza - Legge 7 aprile 1892, n. 111 (Idem). 10,241,460 21
21. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Idem) 1,571,412 50
22. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'articolo 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550 - Interessi (Idem). . . . . . . 1,013,600 »
23. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Idem) . . . 500,000 »
24. Interessi del 2,50 per cento sopra anticipazioni statutarie degli istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449 e 22 luglio 1894, n. 339 (Idem) . . . . 500,000 »
25. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate (idem). . . . . 15,589,820 »
26. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª (Idem) 25,306 29
27. Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina - Legge 6 agosto 1893, n. 491 (Spesa obbligatoria) . . . . 124,000 »
28. Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto) (Idem). 32,061,645 88
29. Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550 (Idem) 16,995,000 »
30. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica) (Idem) . . . . 4,659,000 »
31. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula) (Idem) . . . 20,658,000 »
32. Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula) (Idem). 34,720 »
33. Annualità dovuta alla Ditta Mangilli per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (Idem) . 103,000 »
34. Oneri derivanti allo Stato dall'esercizio delle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano (legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3ª) (Idem). . . . . 98,000 »
35. Annualità dovuta alla Società concessionaria della ferrovia Cremona-Mantova per l'uso comune della stazione di Piadena con la linea Parma-Brescia-Iseo in ordine alla Convenzione 27 ottobre 1888 e relativo atto addizionale 20 maggio 1889 . . . . 1,500 »
36. Anticipazione alle Casse degli aumenti patrimoniali (art. 1 della legge 30 dicembre 1888, n. 5874) (Spesa obbligatoria) . . 2,200,000 »
37. Anticipazione alle Casse degli aumenti patrimoniali (art. 4 della legge di approvazione del bilancio della spesa del Tesoro (Idem) . . . . 6,100,000 »

124,032,023 88

Debito vitalizio.

38. Pensioni del Ministero del tesoro (Spese fisse) . . . . 2,523,000 »
39. Idem del Ministero delle finanze (Idem) . 12,540,000 »
40. Idem del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (Idem) . . . . . . 7,136,000 »
41. Idem del Ministero degli affari esteri (Idem) 103,000 »
42. Idem del Ministero dell'istruzione pubblica (Idem) . . . . 2,550,000 »
43. Idem del Ministero dell'interno (Idem) . 7,127,000 »
44. Idem del Ministero dei lavori pubblici (Idem) 2,034,000 »
45. Idem del Ministero delle poste e dei telegrafi (Idem) . . . . 3,070,000 »
46. Idem del Ministero della guerra (Idem) . 32,799,000 »
47. Idem del Ministero della marina (Idem) . 4,275,000 »
48. Idem del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Idem) . . . . . 658,000 »
49. Pensioni straordinarie (Idem) . . . . 2,130,000 »

77,500,000 »

50. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti . . 800,000 »

Totale del debito vitalizio . . . 78,300,000 »

Dotazioni.

51. Dotazioni della Casa Reale . . . . 15,050,000 »

Spese per le Camere legislative.

52. Spese pel Senato del Regno. . . . 430,000 »
53. Spese per la Camera dei Deputati . . 830,000 »
54. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria). . . . 860,000 »

2,120,000 »

Spese generali di amministrazione.

Ministero.

55. Personale di ruolo (Spese fisse) . . . 2,035,749 38
56. Personale straordinario. . . . . . 49,920 »
57. Spese d'ufficio del Ministero . . . 86,000 »

Spese per servizi speciali.

Officina per la fabbricazione delle carte valori.

105. Personale (Spese fisse) . . . . 50,490 »
106. Mercedi ad operai, macchine, spese di materiale per la stampa delle carte-valori (Spesa d'ordine) . . . . . . 245,000 »
107. Fitto di locali (Spese fisse) . . . . 15,930 »
108. Carta bollata, filigranata e cartoncino postale (Spesa d'ordine) . . . . . 710,000 »

1,021,420 »

Stabilimenti minerari.

109. Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana – Sorveglianza alle miniere di Agordo concesse in affitto – Spese pel personale di sorveglianza che non stanno a carico dell'attuale affittuario . . . 7,000 »
110. Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana – Spese di materiale per la parte che non è a carico dell'attuale affittuario – Spese riguardanti la miniera di Agordo che non sono a carico dell'affittuario 14,000 »
111. Miniere dell'isola dell'Elba, fonderie del ferro in Toscana non che della proprietà demaniale di Agordo – Imposte erariali a carico dell'Amministrazione (Spesa obbligatoria e d'ordine) . . . . 4,150 »
112. Assegni vitalizi agli operai di vecchio ruolo delle regie fonderie del ferro in Toscana e sussidi agli operai di Agordo dispensati dal servizio (Spese fisse) . . . . . 44,000 »

69,150 »

Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour).

113. Personale di ruolo (Spese fisse) . . . 98,690 »
114. Spese d'ufficio ed altre spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico . . . . 7,000 »
115. Indennità di missione e di assistenza ai lavori di manutenzione, sussidi al personale di ruolo, mercedi al personale straordinario di sorveglianza ai canali di nuovo acquisto. 28,500 »
116. Restituzione di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimenti di danni (Canali Cavour) (Spesa d'ordine) . . . 10,500 »
117. Opere di manutenzione ordinaria, di riparazioni urgenti (Spesa obbligatoria) . . 285,000 »
118. Fitti, canoni ed annualità passive (Spese fisse) . . . . 22,600 »
119. Spese per imposte e sovrimposte (Spesa obbligatoria e d'ordine) . . . . . 259,000 »
120. Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria) . . . . 9,000 »
121. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Spesa d'ordine) . . . . 12,000 »

732,290 »

Fondi di riserva.

122. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) . . . . . 2,500 000 »
123. Fondo di riserva per le spese impreviste (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) . . . . . 1,000,000 »

3,500,000 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria.

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

Oneri dello Stato.

Debiti variabili.

124. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria) . . . . 205,000 »
125. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Meramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Idem) . . . . . 25,000 »
126. Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018) (Spesa ripartita ed obbligatoria) . . . . 1,272 »
127. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3,50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 e ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5300 (Spesa obbligatoria) 365,743 77
128. Rate arretrate sopra rendite di debito pubblico di nuova creazione (Idem) . . . 5,000 »
129. Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni (Idem) . . . . . *per memoria*
130. Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città della metà del prodotto dell'alienazione dei titoli di rendita da emettersi secondo la legge 15 gennaio 1885, n. 2892, ed art. 22 del regolamento approvato col regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003 . . 4,500,000 »
131. Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica, giusta l'art. 9, comma 3 e 7, della Convenzione per la costruzione e l'esercizio delle linee complementari Lecco-Colico, Rocchetta-Melfi-Potenza ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3ª) – Interessi – Sesta annualità) 614,402 65
132. Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo, giusta l'art. 9, comma 3 e 6, della Convenzione per la costruzione delle linee complementari Velletri-Terracina-Sparanise-Gaeta, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3ª) – Interessi – (Sesta annualità). 506,386 89

6,222,805 31

Spese generali di amministrazione.

133. Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo (Spese fisse) . . . 5,000 »
134. Assegni di disponibilità (Idem) . . . 330,000 »
135. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse) . . . . 10,180 »
136. Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse . . . 48,900 »
137. Spesa pei lavori straordinari per l'Amministrazione del Debito pubblico . . . 60,000 »
138. Spese per la fabbricazione dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa e per i relativi servizi di cassa e di contabilità . . . 435,590 »
139. Spesa pel ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, d'argento e di eroso misto di conio italiano (Spesa ripartita) . . . . 18,000 »

906,680 »

Spese diverse.

140. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine) . 280,000 »
141. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione *A*, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine) . 8,000 »
142. Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 7 della Convenzione *B*, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa obbligatoria) . . . . *per memoria*
143. Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 143 (Spesa obbligatoria) . *per memoria*
144. Monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia (Legge 25 luglio 1880, n. 5592) . . . . *per memoria*
145. Anticipazione da farsi dal Tesoro dello Stato a saldo della somma annua assegnata alla Congregazione di carità di Roma in esecuzione dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (Spesa d'ordine) . . . . 1,637,764 »

1,925,764 »

CATEGORIA SECONDA.

Costruzione di strade ferrate.

146. Pagamento alle Provincie ed ai Comuni del prodotto ricavato dall'alienazione di titoli del consolidato 4.50 per cento netto emessi per loro conto (art. 13 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 (Spesa obbligatoria) . . . . *per memoria*
147. Pagamento alle Casse degli aumenti patrimoniali del prodotto ricavato dall'alienazione di titoli del consolidato 4.50 per cento netto emessi per loro conto (art. 3 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, e art. 5 dell'allegato *L* all'art. 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339 (Idem) . . . . *per memoria*

»

CATEGORIA TERZA. — Movimento di capitali.

Estinzione di debiti.

148. Spesa derivante dall'articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia – Ammortamento (Spesa obbligatoria) 5,884,201 62
149. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro – Ammortamento (Idem) 1,620,470 63
150. Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro – Ammortamento (Idem) . . . . 2,239,100 »
151. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzioni delle strade ferrate del Tirreno – Ammortamento (Idem) . . . . . 950,000 »
152. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie – Legge 27 aprile 1885, n. 3048 – Ammortamento . . . 2,417,000 »
153. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento delle casse degli aumenti patrimoniali – Legge 27 aprile 1885, n. 3048 – Ammortamento . . 383,000 »
154. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, n. 5784, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) – Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . 300,000 »
155. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo – Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 – Ammortamento (Idem) . . . . 27,500 »
156. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (Idem) . . . . 80,000 »
157. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, n. 4785 e 5550 – Ammortamento (Idem) . . . . 308,000 »
158. Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica, giusta l'art. 9, comma 3 e 7, della convenzione, per la costruzione e l'esercizio delle linee complementari Lecco-Colico, Rocchetta-Melfi-Potenza, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3ª) – Ammortamento (Sesta annualità) 2,144,197 35
159. Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo, giusta l'articolo 9, comma 3 e 6 della convenzione, per la costruzione delle linee complementari Velletri-Terracina-Sparanise-Gaeta, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3ª – Ammortamento (Sesta annualità) 1,620,613 11
160. Annualità alla Società delle ferrovie del Mediterraneo per la costruzione della galleria del Turchino (Terza rata) . . . 1,750,000 »

19,774,082 71

Anticipazioni a provincie e comuni.

161. Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli riguardante la

metà a carico del detto municipio del prodotto dei titoli di rendita da emettersi per il risanamento della città di Napoli (art. 22 del regolamento approvato col regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003)	4,500,000 »

Partite che si compensano nell'entrata.

162. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenza di avvocati e procuratori poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine)	170,000 »

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

Servizi diversi.

163. Rendita consolidata a disposizione del tesoro	25,580 »
164. Rendita consolidata 5 per cento - Quota corrispondente all'antica ritenuta del 13,20 per cento sui titoli di rendita del consolidato 5 per cento intestati ad opere di pubblica beneficenza, non ancora cambiati in consolidato 4.50 per cento netto	3,828,000 »
165. Rendita consolidata 5 per cento - Quota corrispondente all'antica ritenuta del 13,20 per cento sui titoli di rendita del consolidato 3 per cento intestati ad opere di pubblica beneficenza, non ancora cambiati in consolidato 4,50 per cento netto . . .	264,000 »
166. Rimborso all'amministrazione del debito pubblico delle somme restituite ad opere di pubblica beneficenza per la differenza fra la antica ritenuta del 13,20 per cento e quella del 20 per cento operata sui titoli di rendita 5 e 3 per cento non ancora convertiti in consolitato 4,50 per cento netto .	2,108,000 »
167. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso	6,932 »
168. Interessi delle obbligazioni al partatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	2,361,950 »
169. Interessi ed ammortamento di debiti redimibili indicati nella tabella *A* annessa allo allegato *M* dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi della cassa dei depositi e prestiti	34,387,518 36
170. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative .	509,826 56
	43,492,856 92

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui	463,351,362 70
Debiti redimibili	97,299,761 74
Debiti variabili	124,032,023 88
Debito vitalizio	78,300,000 »
Dotazioni	15,050,000 »
Spese per le Camere legislative	2,120,000 »
	780,153,148 32

Spese generali di amministrazione.

Ministero	2,186,669 38
Presidenza del Consiglio dei ministri . . .	21,600 »
Corte dei conti	1,751,940 04
Ufficio centrale d'ispezione	74,162 50
Avvocature erariali	980,914 10
Intendenze di finanza	1,964,479 94
Servizio del Tesoro	1,212,732 50
Regia zecca e monetazione	129,363 32
Servizi diversi	1,928,500 »
	10,250,361 78

Spese per servizi speciali.

Officina per la fabbricazione delle carte-valori .	1,021,420 »
Stabilimenti minerari	69,150 »
Amministrazione dei canali riscattati - Canali *Cavour*	732,290 »
	1,822,860 »
Fondi di riserva	3,500,000 »
Totale della categoria prima della parte ordinaria	795,726,370 10

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti variabili	6,222,805 31
Spese generali di amministrazione . . .	906,680 »
Spese diverse	1,925,764 »
	2,832,444 »
Totale della categoria prima della parte straordinaria	9,055,249 31
CATEGORIA SECONDA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE	»

CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Estinzione di debiti	19,774,082 71
Anticipazione a provincie e comuni . . .	4,500,000 »
Partite che si compensano nell'entrata . .	170,000 »
Totale della categoria terza della parte straordinaria	24,444,082 71
Totale del titolo II. — Spesa straordinaria.	33,499,332 02
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	829,225,702 12
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO .	43,492,856 92

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	804,781,619 41
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	24,444,082 71
Totale spese reali.	829,225,702 12
Categoria IV. — Partite di giro . . .	43,492,856 92
Totale generale. . .	872,718,559 04

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
SIDNEY SONNINO.

Elenco A.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 14 febbraio 1884, n. 2016.

MINISTERO DEL TESORO

Capitolo n. 1. Rendita consolidata 5 per cento.
» n. 2. Rendita consolidata 3 per cento
» n. 3. Rendita consolidata 4 per cento al netto.
» n. 4. Rendita consolidata 4.50 per cento al netto.
» n. 6. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia – Interessi.
» n. 7. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia – Interessi.
» n. 8. Rendita 3 per cento assegnata ai cosidetti *creditori legali* nelle provincie napolitane.
» n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015.
» n. 10. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro – Interessi e premi.
» n. 11. Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro – Interessi e premi.
» n. 12. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del Concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6930, e 28 giugno 1892, n. 299.
» n. 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie (legge 27 aprile 1885, n. 3048) – Interessi.
» n. 15. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali – Interessi.
» n. 16. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzioni di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 – Interessi.
» n. 17. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) – Interessi.
» n. 19. Interessi dei buoni del Tesoro.
» n. 20. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza (legge 7 aprile 1892, n. 111).
» n. 21. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 29 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
» n. 22. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 29 luglio 1888, n. 4785 e 5550 – Interessi.
» n. 23. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
» n. 24. Interessi del 2.50 per cento sopra anticipazioni statutarie degli istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, e 22 luglio 1894, n. 339.
» n. 25. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate.
Capitolo n. 26. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002.
» n. 27. Corrispettivi dovuti alla società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina (legge 6 agosto 1893, n. 491).
» n. 28. Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica in correspettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto).
» n. 29. Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550.
» n. 30. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica).
» n. 31. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea ed Adriatica e 69 per quello della rete Sicula).
» n. 32. Corresponsione alle casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 ed 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula).
» n. 33. Annualità dovuta alla ditta Mangilli per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della Convenzione approvata colla legge 5 marzo 1893, n. 125).
» n. 34. Oneri derivanti allo Stato dall'esercizio delle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano (legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3ª).
» n. 36. Anticipazioni alle casse degli aumenti patrimoniali (art. 1 della legge 30 dicembre 1888, n. 5874.
» n. 37. Anticipazione alle casse degli aumenti patrimoniali (art. 4 della legge di approvazione del bilancio della spesa del Tesoro per l'esercizio 1895-96).
» n. 54. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei membri del Parlamento.
» n. 81. Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico.
» n. 85. Spesa d'esercizio della zecca.
» n. 86. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero.
» n. 87 Spese di commissione, cambio ed altre occorrenti per il servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048).
» n. 93. Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato.
» n. 94. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
» n. 97. Telegrammi da spedire all'estero.
» n. 98. Spese postali.

CAPITOLO n. 101. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 105. Mercedi ad operai, macchine, spese di materiale per la stampa delle carte-valori.

» n. 108. Carta bollata, filigranata e cartoncino postale (Officina fabbricazione carte-valori).

» n. 111. Miniere dell'isola dell'Elba e fonderia del ferro in Toscana non che della proprietà demaniale di Agordo - Imposte erariali a carico dell'Amministrazione.

» n. 116. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimento di danni (Canali Cavour).

» n. 117. Opere di manutenzione ordinaria e di riparazioni urgenti (Canali Cavour).

» n. 119. Spese per imposte e sovraimposte (idem).

» n. 120. Spese di coazioni e di liti (idem).

» n. 121. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (idem).

» n. 124. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, ai termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.

» n. 125. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.

» n. 126. Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018).

» n. 127. Annualità da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti per interessi al 3,50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al Comune di Capomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.

» n. 128. Rate arretrate sopra rendite di debito di nuova creazione.

» n. 129. Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo Austriaco per opere di fortificazione.

» n. 140. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.

» n. 141. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica, ai termini dell'articolo 8 della Convenzione *A*, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.

» n. 142. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della Convenzione *B*, stipulata fra l'Italia e la Monarchia Austro-Ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.

» n. 143. Spese per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148.

CAPITOLO n. 145. Anticipazioni da farsi dal Tesoro dello Stato a saldo della somma annua assegnata alla Congregazione di carità di Roma in esecuimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.

» n. 146. Pagamento alle provincie ed ai comuni del prodotto ricavato dall'alienazione di titoli del consolidato 4.50 per cento netto emessi per loro conto (articolo 13 della legge 27 aprile 1885, n. 3048).

» n. 147. Pagamento alle Casse degli aumenti patrimoniali del prodotto ricavato dall'alienazione di titoli del consolidato 4.50 per cento netto emessi per loro conto (articolo 3 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 e articolo 5 dell'allegato *L* all'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 399).

» n. 148. Spesa derivante dall'articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1 dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata con la legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento.

» n. 149. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Ammortamento.

» n. 150. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.

» n. 151. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzioni delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.

» n. 154. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento.

» n. 155. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo (leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299) - Ammortamento.

» n. 156. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.

» n. 157. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, n. 4785 e 5550 - Ammortamento.

» n. 162. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariale e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

» n. 163. Rendita consolidata a disposizione del Tesoro.

» n. 164. Rendita consolidata 5 per cento - Quota corrispondente all'antica ritenuta del 13.20 per cento su titoli di rendita del consolidato 5 per cento intestati ad opere di pubblica beneficenza non ancora cambiati in consolidato 4.50 per cento netto.

» n. 165. Rendita consolidata 3 per cento - Quota corri-

spondente all'antica ritenuta del 13.20 per cento sui titoli di rendita del consolidato 3 per cento intestati ad opera di pubblica beneficenza non ancora cambiati in consolidato 4.50 per cento netto.

CAPITOLO n. 166. Rimborso all'amministrazione del debito pubblico delle somme restituite ad opere di pubblica beneficenza per la differenza fra l'antica ritenuta del 13.20 per cento e quella del 20 per cento operata sui titoli di rendita 5 e 3 per cento non ancora convertiti in consolidato 4.50 per cento netto.

» n. 167. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso.

» n. 168. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno, state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori.

» n. 169. Interessi ed ammortamento di debiti redimibili indicati nella tabella *A* annessa all'alleg. *M* della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi della Cassa dei depositi e dei prestiti.

» n. 170. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

MINISTERO DELLE FINANZE

CAPITOLO n. 14. Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto - Leggi 4 gennaio 1880 e 1° marzo 1886, n. 5222 e 3682.

» n. 21. Telegrammi da spedirsi all'estero.

» n. 22. Spese postali.

» n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale o reclamati dai creditori.

» n. 30. Aggio di esazione ai contabili (Demanio.

» n. 38. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori (Idem).

» n. 41. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe e per la bollatura, imballaggio o spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario.

» n. 42. Restituzioni e rimborsi (Demanio).

» n. 43. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie e di iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (idem).

» n. 44. Contribuzione sui beni demaniali - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (idem).

» n. 48. Annualità e prestazioni diverse (idem).

» n. 53. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.

» n. 54. Restituzioni di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» n. 55. Contribuzione fondiaria - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).

» n. 56. Spese di liti (idem).

» n. 63. Anticipazioni per far fronte alle spese per la interinale gestione delle esattorie vacanti nel quinquennio 1893-97. - Art. 48 del regolamento sulla riscossione delle imposte dirette.

CAPITOLO n. 64. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali. - Art. 58 del regolamento 24 dicembre 1870 (idem).

» n. 65. Spese di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (idem).

» n. 67. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª) (idem).

» n. 68. Spese di coazioni e di liti (idem).

» n. 69. Spese per le commissioni di prima istanza delle imposte dirette.

» n. 70. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile, avocato allo Stato per provvedere alle spese per le commissioni provinciali (idem).

» n. 71. Restituzioni e rimborsi (idem).

» n. 82. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).

» n. 83. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità ai testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (idem).

» n. 84. Rimborso ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nelle compagnie di disciplina o detenute nel carcere militare (idem).

» n. 87. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni e compensi per lavori straordinari (Tasse di fabbricazione).

» n. 88. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati delle riscossioni (idem).

» n. 89. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra, sulle acque gassose e sulla cicoria esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

» n. 90. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, mercedi agli operai avventizi, per applicazioni e riparazioni di misuratori, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione.

» n. 96. Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane.

» n. 97. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi ed altre spese di servizio; spese pel collegio dei periti, indennità e compensi per lavori straordinari (Dogane).

» n. 99. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (idem).

» n. 101. Spese relative alla riscossione del dazio consumo, esclusi i comuni di Napoli e Roma, e compensi per lavori straordinari.

» n. 102. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Dazio consumo).

» n. 103. Spese di giustizia per liti civili sostenute per

propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).

CAPITOLO n. 107. Spese di giustizia penale – Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse. Indennità a testimoni e periti. – Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).

» n. 111. Spese di materiale, macchine, trasporti ed altre (Lotto).

» n. 113. Aggio d'esazione (idem).

» n. 114. Vincite al lotto.

» n. 119. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi.

» n. 120. Paghe agli operai ed al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni dei tabacchi.

» n. 125. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi e spese per campionamento e perizia dei tabacchi consegnati dai fornitori.

» n. 126. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.

» n. 127. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei megazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.

» n. 132. Paghe agli operai delle saline.

» n. 133. Indennità ai rivenditori dei sali.

» n. 135. Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile e della carta per l'impacchettamento del sale raffinato.

» n. 136. Compra dei sali.

» n. 137. Trasporto dei sali.

» n. 139. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie e spese di mano d'opera per prepararlo.

» n. 140. Spese per otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

» n. 141. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445).

» n. 143. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.

» n. 147. Indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per versamenti dei funzionari stessi.

» n. 148. Acquisto, trasporto e riparazione dei mobili; spesa per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi pel trasporto del sale fra i vari depositi; per verificazione dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di conduttura d'acqua.

» n. 149. Restituzione dei canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).

CAPITOLO n. 155. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

» n. 157. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).

» n. 159. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Idem).

» n. 161. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in eseguimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.

» n. 162. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dei beni appresi alle confraternite romane da pagarsi dal Demanio al Tesoro dello Stato in rimborso delle anticipazioni fatte dal Tesoro alla Congregazione di carità di Roma.

» n. 163. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

» n. 164. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.

» n. 165. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.

» n. 170. Affrancazione di annualità e restituzioni di capitali passivi (Asse ecclesiastico).

» n. 171. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.

» n. 172. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.

» n. 173. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.

» n. 174. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governativo.

» n. 175. Canone dovuto al Comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, e dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298.

» n. 176. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).

» n. 177. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (idem).

» n. 178. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (idem).

» n. 179. Indennità per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (idem).

» n. 180. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza (idem).

» n. 181. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri (idem).

» n. 182. Acquisti riparazioni e trasporto del materiale (idem).

» n. 183. Restituzione di diritti indebitamente esatti (idem).

» n. 184. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (idem).

CAPITOLO n. 185. Canone dovuto al Comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª).
» n. 186. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
» n. 187. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (idem).
» n. 188. Assegni e indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Comune di Roma).
» n. 189. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (idem).
» n. 190. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (idem).
» n. 191. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale (idem).
» n. 192. Restituzione di diritti indebitamente esatti (idem).
» n. 193. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (idem).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI.

CAPITOLO n. 9. Spese postali.
» n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 16. Spese di giustizia.
» n. 18. Spese relative all'amministrazione dei depositi giudiziari.
» n. 23. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CAPITOLO n 5. Telegrammi da spedirsi all'estero.
» n. 6. Spese postali.
» n. 10. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 31. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

CAPITOLO n. 13. Fitto di beni amministrati dal Demanio destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
» n. 18. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami d'ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica e rimborso di tassa d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.
» n. 19. Spese di liti.
» n. 20. Spese postali.
» n. 23. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 41. Musei, gallerie e scavi di autorità - Spese da sostenersi colla tassa di entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).
» n. 46. Monumenti - Spese da sostenersi colla tassa entrata (art. 5 della legge 27 marzo 1875, n. 2554).
» n. 100. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifizi scolastici destinati ad uso delle scuole elementari (legge 18 luglio 1878, n. 4460).
» n. 101. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifizi destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi della infanzia dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.

CAPITOLO n. 102. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifizi per l'istruzione secondaria e normale e pei convitti - Onere del Governo secondo l'art. 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.
» n. 133. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

MINISTERO DELL'INTERNO.

CAPITOLO n. 9. Spese pel servizio araldico, contemplate dall'art. 15 del Regio decreto 11 dicembre 1887, n. 5138, serie 3ª.
» n. 13. Telegrammi da spedirsi all'estero.
» n. 14. Spese di posta.
» n. 17. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 18. Tiro a segno nazionale (Legge 2 luglio 1882, n. 883).
» n. 35. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, art. 81 e Regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).
» n. 119. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

CAPITOLO n. 5. Spese postali.
» n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 57. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.
» n. 61. Quota a carico dello Stato nelle spese per competenze, locali, mobilio, personale ed altre occorrenti per il Collegio arbitrale istituito a termini dell'art. 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª.
» n. 66. Quota parte, prevista a carico dello Stato italiano, delle spese relative all'ufficio centrale istituito a Berna ai sensi dell'art. 57 della convenzione internazionale pel trasporto delle merci in strade ferrate - Legge 15 dicembre 1892, n. 710.
» n. 69. Anticipazione al comune di Roma sulle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno, stabilito dalle leggi 14 maggio 1881, n. 209; 20 luglio 1890, n. 6980 (articolo 10), e 28 giugno 1892, n. 299 (articolo 3).
» n. 333. Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie.
« n. 334. Spese a carico dello Stato per lavori di manutenzione straordinaria delle linee venete riscattate dallo Stato colla legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3ª.
» n. 335. Compenso per danni ed interessi che eventualmente risultassero dovuti alla società concessionaria della ferrovia da Torreberretti al Gravellone presso Pavia in dipendenza della causa vertente fra essa e l'amministrazione dei lavori pubblici per la cessione dell'esercizio di detta ferrovia fatta dal Governo alla società delle ferrovie meridionali.

Capitolo n. 421. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

Capitolo n. 5. Retribuzioni ai commessi degli uffici telegrafici di 2ª classe ed ai fattorini.
» n. 15. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 27. Tasse da pagarsi alle Amministrazioni delle ferrovie ed alle Società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi, delle provviste di stampe e di materiale per il servizio; per il trasporto della valigia delle Indie e per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale.
» n. 29. Retribuzioni per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili, che non fanno servizio per conto dello Stato.
» n. 34. Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2ª classe, alle collettorie di 1ª classe, ai rivenditori autorizzati ed a chi ne acquista per cento lire almeno (art. 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, numero 6954).
» n. 35. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
» n. 36. Rimborsi eventuali – Diritti doganali a carico dell'Amministrazione nel servizio dei pacchi.
» n. 37. Spese telegrafiche per conto di diversi.
» n. 38. Crediti di Amministrazioni estere.
» n. 39. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inserbili; restituzione di tasse telegrafiche e spese di espresso e simili.
» n. 42. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
» n. 43. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre detto anno, n. 1698). Rimborso per i francobolli applicati alle cartoline-vaglia, create con l'art. 20 della legge 12 giugno 1890, numero 6889.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Capitolo n. 3. Spese postali.
» n. 6. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 18. Quota-spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
» n. 36. Spese di giustizia penale militare.
» n. 37. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

MINISTERO DELLA MARINA.

Capitolo n. 4. Telegrammi da spedirsi all'estero.
» n. 5. Spese postali.
» n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 16. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
Capitolo n. 17. Compensi di costruzione e premi di navigazione e di trasporto carbone ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1885, n. 3547 – Spese di visite e perizie per l'esecuzione di detta legge.
» n. 24. Corpo reali equipaggi – Premi e gratificazioni di rafferma, assegni alle masse individuali dei raffermati.
» n. 39. Quota-spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'Accademia navale, da versarsi all'erario.
» n. 42. Spese di giustizia.
» n. 58. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Capitolo n. 7. Telegrammi da spedirsi all'estero.
» n. 8. Spese di posta.
« n. 11. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 19. Istruzione agraria – Scuole speciali di agricoltura ordinate ai sensi della legge 6 giugno 1885, n. 3141 – Spese per l'azienda.
» n. 20. Istruzione agraria – Scuole pratiche di agricoltura ordinate ai sensi della legge 6 giugno 1885, n. 3141 – Spese per l'azienda.
» n. 58. Spesa per la vigilanza della Cassa di risparmio e per la pubblicazione delle situazioni semestrali, dei rendiconti annuali e degli atti costitutivi o modificativi delle casse medesime.
» n. 61. Pubblicazione del bollettino delle società per azioni.
» n. 77. Pesi e misure e saggio di metalli preziosi — Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica ai sensi dell'articolo 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3ª).
» n. 81. Pesi e misure — Restituzione e rimborsi di diritti di verificazione.
» n. 90. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'economato generale, affine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle amministrazioni centrali dello Stato.
» n. 102. Spese per impedire la diffusione della *phillo-xera vastatrix*.
» n. 109. Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso dell'anticipazione fatta per le espropriazioni di cui all'art. 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.
» n. 115. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
» n. 116. Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona indicata dall'art. 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
SIDNEY SONNINO.

Elenco B.

Spese di riscossione delle entrate per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

MINISTERO DEL TESORO.

CAPITOLO n. 78. Spese per i servizi del Tesoro – Aggio ai contabili sugli introiti fatti e compensi agl'inservienti comunali per la notificazione dei fogli di carico (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).

» n. 81. Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico – Spese di liti alle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici, (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).

» n. 111. Miniere dell'Isola d'Elba, fonderia del ferro in Toscana nonchè della proprietà demaniale di Agordo – Imposte erariali a carico dell'amministrazione.

» n. 114. Spese di ufficio ed altre spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico (Canali Cavour).

» n. 115. Indennità di missione e di assistenza ai lavori di manutenzione, sussidi al personale di ruolo, mercedi al personale straordinario di sorveglianza ai canali di nuovo acquisto (idem).

» n. 116. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimento di danni (idem).

» n. 117. Opere di manutenzione ordinaria e di riparazioni urgenti (idem).

» n. 119. Spesa per imposte e sovrimposte (idem).

» n. 120. Spese di coazioni e di liti (idem).

» n. 121. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (idem).

MINISTERO DELLE FINANZE.

Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.

CAPITOLO n. 30. Aggio d'esazione ai contabili:

a) Aggio provvisorio mensile ed aggio definitivo in fine d'anno ai contabili;

b) Aggio ai ricevitori provinciali ed esattori vari per riscossione di rendite, diritti e tasse speciali dovute all'Amministrazione;

c) Aggio ai distributori secondari di carta bollata ed ai verificatori di pesi e misure sul prezzo delle marche prelevate dagli uffici demaniali;

d) Indennità per le spese d'ufficio ai ricevitori non retribuiti ad aggio;

e) Spese d'ufficio che in certi casi cadono a carico dell'Amministrazione per gestione interinale degli uffici contabili.

» n. 31. Mercedi, assegni e compensi al personale avventizio delle speciali gestioni patrimoniali.

» n. 37. Spese d'ufficio variabili e materiale:

a) Spese di posta per lettere, pieghi tassati ed affrancati in servizio dell'Amministrazione;

b) Spesa per oggetti di scrittoio e simili, quando non esiste contratto.

» n. 38. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori:

a) Diritti dovuti agli uscieri, segretari ed altri funzionari per gli atti ingiunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi, compresi gli avvisi di pagamento per tasse di registro e di manomorta;

b) Diritti dovuti ai periti liquidatori, ingegneri, geometri e simili, nelle cause che interessano l'Amministrazione;

c) Diritti dovuti per levatura di copie ed estratti di documenti relativi ai notai ed altri ufficiali non retribuiti dal Governo;

d) Onorari e compensi ordinari agli avvocati assunti in difesa dell'Amministrazione (articolo 296 della tariffa annessa alle legge 23 dicembre 1865);

e) Onorari ed esposti ai procuratori; spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti od avvisi nell'interesse dell'Amministrazione;

f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenza in giudizio, escluse ben inteso le somme in capitale, per le quali ebbero luogo le liti.

g) Risarcimenti ed altri accessori.

CAPITOLO n. 39. Compra e riparazioni di mobili, acquisto di casse forti per gli uffici di riscossione e per quelli di bollo e spese relative:

Spese per provviste e riparazioni di mobili ed altri oggetti, sempre quando il loro ammontare non superi le lire 300, e competenze per le perizie e collaudi relativi.

» n. 40. Spese per l'assestamento catastale, per prese di possesso di beni espropriati a debitori d'imposte per la regolarizzazione dei registri di consistenza, spese per gli incanti rimasti deserti ed altre spese:

a) Spese varie per l'assestamento catastale dei beni dell'antico Demanio e per le prese di possesso dei beni espropriati a debitori di imposte devoluti al Demanio e stampati relativi;

b) Spese degli incanti rimasti deserti e tenuti per la vendita o per l'affitto di beni demaniali o per appalti di opere di riparazione ai beni stessi, escluse le spese simili relativamente all'Asse ecclesiastico.

» n. 41. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario:

a) Trasporto di carta bollata, di registri, di stampe, di pesi, di campioni e simili, quando non esistono convenzioni con appaltatori e non sia possibile servirsi della posta;

b) Spese per bollatura, spedizione ed imballaggio di carta bollata quando non esiste contratto.

» n. 42. Restituzioni e rimborsi:

Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborso di altre pagate da terzi riconosciute dovute invece dall'Amministrazione del demanio.

» n. 43. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'art. 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443.

CAPITOLO n. 44. Contribuzione sui beni demaniali – Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale;
a) Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali;
b) Sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati;
c) Sovrimposte sui beni d'Istituti o Corpi morali amministrati dal Demanio;
d) Rimborsi a terzi, o pagamenti agli esattori per beni non ancora intestati al demanio, giusta gli articoli 23 e 28 della normale n. 92 del bollettino demaniale dell'anno 1892.

» n. 45. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali:
a) Spese pei lavori fatti ad economia per guasti improvvisi alle proprietà demaniali che richieggono immediata riparazione;
b) Spese per opere portate da contratti debitamente approvati ed ammessi dalla Corte dei conti, semprechè il loro ammontare non superi le lire 2000; si potrà eccedere questa somma per pagamenti da farsi, con buoni sopra mandati a disposizione, alle Società cooperative di produzione e di lavoro legalmente costituite fra operai, a norma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, e dell'art. 20 del regolamento 23 agosto 1890, n. 7040.
c) Spese di perizia, misurazione e trasferta agli architetti e periti in servizio delle proprietà demaniali, e competenze agli ingegneri del Genio civile, agli ispettori, sotto-ispettori ed ai periti privati per servizi prestati nell'interesse del Demanio.
d) Imposte consorziali di arginatura, tasse di acqua ed altre tendenti al miglioramento dei beni e del suolo di proprietà demaniale;
e) Spese per illuminazione ordinaria e per feste pubbliche degli edifizi ad uso dell'Amministrazione finanziaria.

» n. 6. Spese d'amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria per speciali gestioni patrimoniali:
a) Manutenzione ordinaria e straordinaria dei bacini e corsi d'acqua patrimoniali, sia ad economia che in dipendenza di contratti d'appalto periodici o speciali, semprechè il loro ammontare non superi le L. 2000; si potrà eccedere questa somma pei pagamenti da farsi, con buoni sopra mandati a disposizione, alle Società cooperative di produzione e di lavoro legalmente costituite fra operai, a norma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, e dell'art. 20 del regolamento 23 agosto 1890, n. 7040.
b) Indennità di trasferta alle guardie dei regi Tratturi del lago Trasimeno e dei bacini di acqua patrimoniali – Spese di perizia e contratti pei servizi di Magione e delle annualità perpetue per la compilazione dei ruoli e per la rinnovazione dei contratti delle bonifiche; spese per le delimitazioni delle spiaggie marittime e lacuali ed altri beni del demanio pubblico.

» n. 50. Stipendi ed assegni al personale assunto in servizio presso l'Amministrazione centrale, le Commissioni provinciali e gli uffici direttivi por la sorveglianza dei beni (Asse ecclesiastico):
Spese pel personale addetto al servizio dei beni immobili dell'Asse ecclesiastico, sempre quando la relativa partita non siasi potuta in tempo inscrivere sui prospetti delle spese fisse.

CAPITOLO n. 51. Spese di amministrazione (Asse ecclesiastico):
Spese variabili di qualunque natura, contemplate negli articoli 58, 59 e 60 del regolamento, ed altre tendenti al miglioramento del suolo e dei beni.

» n. 52. Spesa occorrente per tassa di arginatura, tasse speciali, maggiori utenti, fosse, strade comunali, per bonifica ed altro di natura consorziale (Asse ecclesiastico).

» n. 53. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico:
Spese per oneri che non si trovano ancora inscritti nei prospetti delle spese fisse, sia perchè devoluti in derrate, sia perchè di prossima affrancazione.

» n. 54. Restituzione d'indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» n. 55. Contribuzione fondiaria – Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico):
Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali e sui fabbricati dell'Asse ecclesiastico.

» n. 56. Spese di liti (idem).

» n. 155. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposta, e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

» n. 156. Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico.

» n. 157. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» n. 159. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» n. 160. Spese di indemaniamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980:
a) Personale straordinario in servizio dell'Amministrazione del demanio e delle tasse;
b) Indennità e spese per le prese di possesso:
1° Spese relative alle prese di possesso;
2° Indennità ai delegati per le prese di possesso.
c) Amministrazione, manutenzione, miglioramento e custodia delle proprietà immobiliari:
1° Spese di amministrazione, di manutenzione, di miglioramento, di custodia, di arginatura, di imposte consorziali, di illuminazione ordinaria e per feste pubbliche, di polizia ed altre passività;
2° Spese di perizia, misurazioni, trasferte ed altre di egual natura in servizio dei beni suindicati.
d) Spese varie in dipendenza di liquidazioni, di conguaglio e restituzioni di indebiti:
e) Spese di liti:

1° Spese per atti ingiunzionali e coattivi per riscossioni di crediti;
2° Spese di liti ventilate avanti i tribunali.

CAPITOLO n. 161. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in eseguimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980:
1° Oneri gravitanti gl'immobili:
a) Imposte;
b) Annualità e prestazioni diverse e frutti di mutui passivi;
2° Altri oneri da soddisfarsi dal demanio colle rendite di detti beni immobili:
a) Pensioni vitalizie;
b) Debiti plateali;
c) Doti conferite prima dell'indemaniamento dei beni, pel pagamento delle quali le confraternite non hanno lasciato i corrispondenti fondi.

» n. 173. Restituzione di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.

Amministrazione esterna delle imposte dirette e della conservazione del catasto.

CAPITOLO n. 58. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri di ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.

» n. 60. Mercedi agli amanuensi e retribuzione al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo.

» n. 65. Spese d'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati, e spese per notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.

» n. 66. Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette.

» n. 67. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª).

» n. 68. Spese di coazioni e di liti:
Spese di liti, a cui le finanze sono condannate dai tribunali, spese d'istanza, perizie giudiziarie, onorari agli avvocati, ai cancellieri, ed altri consimili, e spese per pagamento di assegno alle scorte armate in servizio delle imposte dirette.

» n. 69. Spese per le commissioni di prima istanza delle imposte dirette.

» n. 70. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile avocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni provinciali.

» n. 71. Restituzioni e rimborsi:
Rimborso di quote d'imposte dirette indebitamente riscosse, e restituzione delle quote riconosciute inesigibili delle imposte stesse.

» n. 163. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni delle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

» n. 165. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.

AMMINISTRAZIONE DELLE GABELLE.

Spese generali.

CAPITOLO n. 79. Soldi per la guardia di finanza.

» n. 74. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.

» n. 75. Indennità di tramutamento e di missione per la guardia di finanza.

» n. 77. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando.

» n. 78. Casermaggio, spese di materiale, lumi e fuoco e altre spese per la guardia di finanza.

» n. 79. Costruzione, riparazione, manutenzione dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria.

» n. 80. Laboratori chimici delle gabelle — Assegni, compensi e indennità al personale.

» n. 81. Spese di materiale e diverse pei laboratori chimici delle gabelle.

» n. 82. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.

» n. 83. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.

Tasse di fabbricazione e di vendita.

CAPITOLO n. 86. Paghe al personale subalterno.

» n. 87. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni e compensi per lavori straordinari.

» n. 88. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione.

» n. 89. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra, sulle acque gassose sulla cicoria esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

» n. 90. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, mercedi agli operai avventizi per applicazioni e riparazioni di misuratori ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione.

Dogane.

CAPITOLO n. 94. Compenso agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestar servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed in località disagiate.

» n. 96. Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane.

» n. 97. Tasse postali per versamenti, trasporti di fondi e altre spese di servizio; spese pel collegio dei periti, indennità e compensi per lavori straordinari.

» n. 99. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.

Dazio consumo.

CAPITOLO n. 101. Spese relative alla riscossione del dazio consumo, esclusi i comuni di Napoli e Roma, e compensi per lavori straodinari.

» n. 102. Restituzione di diritti indebitamente esatti,

Comune di Napoli.

CAPITOLO n. 176. Personale per la riscossione del dazio consumo nel comune di Napoli.

» n. 177. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (idem).

» n. 179. Indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (idem).

» n. 180. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza (idem).

» n. 181. Spese di manutenzione della cinta daziaria, d'illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri (idem).

» n. 182. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (idem).

» n. 183. Restituzione di diritti indebitamente esatti (idem).

Comune di Roma.

CAPITOLO n. 186. Personale per la riscossione del dazio consumo nel comune di Roma.

» n. 188. Assegni e indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altri (idem).

» n. 189. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (idem).

» n. 190. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (idem).

» n. 191. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (idem).

» n. 192. Restituzioni di diritti indebitamente esatti (idem).

AMMINISTRAZIONE DELLE PRIVATIVE.

Spese generali.

CAPITOLO n. 106. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari risarcimenti ed altri accessori.

» n. 107. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.

Tabacchi.

CAPITOLO n. 118. Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'Amministrazione esterna dei tabacchi. Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi.

» n. 119. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi.

» n. 120. Paghe agli operai ed al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni dei tabacchi.

» n. 123. Premi d'incoraggiamento ai coltivatori dei tabacchi.

» n. 124. Spese inerenti al servizio delle coltivazioni esperimentali per acquisto, riparazioni e trasporto di mobili, macchine ed utensili, fitto di terreni e di locali, indennità, mercedi agli operai ed altro.

CAPITOLO n. 125. Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggio e spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto e delle coltivazioni dei tabacchi e spese per campionamento e perizia dei tabacchi consegnati dai fornitori.

» n. 126. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.

» n. 127. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.

» n. 128. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi.

» n. 129. Spese di ufficio e di materiale di ufficio per le coltivazioni, pei magazzini dei tabacchi greggi e per le manifatture, acquisto di libri, abbonamento a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'amministrazione centrale.

» n. 160. Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi.

Sali.

CAPITOLO n. 133. Indennità ai rivenditori dei sali.

» n. 134. Spese di ufficio ed indennità agli impiegati destinati a prestar servizio in località malsane.

» n. 136. Compra dei sali.

» n. 137. Trasporto dei sali.

» n. 139. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.

» n. 140. Spese per otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

» n. 141. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445).

Tabacchi e sali (Spese promiscue).

CAPITOLO n. 143. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi, e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.

» n. 145. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per disagiata residenza, spese per visite sanitarie, compensi agli impiegati ed agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazziniere di ufficiali ai riscontri e retribuzioni per lavori straordinari.

» n. 147. Indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle Poste e dei Telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per versamenti dei funzionari stessi.

» n. 148. Acquisto, trasporto e riparazione dei mobili; spesa per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi per trasporto del sale fra i vari depositi; per verificazione dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di conduttura d'acqua.

CAPITOLO n. 140. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

CAPITOLO n. 7. Assegnamenti al personale degli uffizi postali italiani all'estero.

» n. 29. Retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.

» n. 34. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2ª classe, alle collettorie di 1ª classe, ai rivenditori autorizzati ed a chi ne acquista per cento lire almeno (art. 133 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954).

» n. 35. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.

» n. 39. Rimborsi per le corrispondenze e per pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzioni di tasse telegrafiche, spese di espresso e simili.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

CAPITOLO n. 81. Pesi e misure – Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione.

Il Ministro del Tesoro
SIDNEY SONNINO.

Il Numero **494** *della Raccolta ufficiale delle leggi a dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per gli esercizi finanziari 1895-96 e 1896-97, sui fondi che rimangono a stanziare nei bilanci del Ministero dei lavori pubblici, saranno iscritte colla legge di approvazione del bilancio le sole somme corrispondenti al progressivo sviluppo dei lavori per le opere pubbliche straordinarie qui sotto indicate:

a) la sistemazione dei principali fiumi veneti, autorizzata dalla legge 24 luglio 1887, n. 4805, modificata con la legge 30 dicembre 1892, n. 734;

b) la sistemazione del Tevere urbano in virtù della legge 2 luglio 1890, n. 6936, modificata con le leggi 30 dicembre 1892, n. 734 e 7 giugno 1894, n. 221;

c) concorsi e sussidi ad opere stradali e idrauliche, provinciali, comunali e consorziali conceduti dalla legge 20 luglio 1890, n. 7018, modificata con la legge 30 dicembre 1892, n. 734;

d) opere di bonificazione contemplate nelle leggi 23 luglio 1881, n. 333, tabella *D*, 30 dicembre 1888, n. 5879, modificate con le leggi 30 dicembre 1892, n. 734, 15 giugno 1893, n. 280 e 27 giugno 1893, n. 318;

e) l'ampliamento e sistemazione del porto di Genova, secondo le leggi 9 luglio 1876, n. 3230, e 3 luglio 1884, n. 2519, modificate con la legge 7 giugno 1894, n. 221;

f) la sistemazione del porto di Lido, autorizzata dalla legge 1 agosto 1887, n. 4838, modificata con la legge 30 dicembre 1892, n. 734;

g) nuove opere marittime e lacuali contemplate nella legge 14 luglio 1889, n. 6280, modificata con le leggi 30 dicembre 1892, n. 734 e 7 giugno 1894, n. 221.

Art. 2.

A cominciare dall'esercizio finanziario 1897-98, saranno mantenuti gli stanziamenti stabiliti nelle leggi citate al precedente articolo 1, e saranno iscritti nel bilancio dell'esercizio immediatamente successivo a quello in cui, per ciascuna delle suddette leggi debba essere iscritto l'unito stanziamento di fondi, le somme di cui furono diminuiti gli stanziamenti negli esercizi finanziari 1895-96 e 1896-97.

Art. 3.

Coi fondi indicati nell'art. 1°, lettera *e*, per l'ampliamento e la sistemazione del porto di Genova, si potrà, fino alla concorrenza di lire 1,950,000, provvedere alla esecuzione dei lavori compresi nella tabella annessa alla presente legge;

Tale facoltà è vincolata alla condizione che la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo concorra nella spesa con una somma corrispondente al decimo dell'importo complessivo assegnato in detta tabella alle opere di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6;

Le spese pei lavori di cui ai numeri 1 e 2 rimarranno classificate tra quelle per opere portuali, agli effetti del concorso degli enti interessati;

La disposizione di cui all'art. 2 sarà applicata anche per gli stanziamenti relativi all'ampliamento e sistemazione del porto di Genova.

Art. 4.

Ai lavori indicati nella tabella annessa alla presente legge, sono estese le disposizioni dell'art. 7 della legge 22 luglio 1894, n. 347, e le somme ivi esposte potranno subire spostamenti, restando fisso il loro totale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1895.

UMBERTO.

G. SARACCO.
SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

TABELLA

Lavori ferroviari interessanti l'esercizio del porto di Genova

1. — Sistemazione e completamento d'impianti ferroviari sulle calate del Nuovo Molo .	L.	175,000
2. — Impianto di un terzo binario sulle calate del Passo Nuovo	»	20,000
3. — Collegamento del quadrivio della Coscia col viadotto di Sampierdarena, abolizione della linea a raso di via Vittorio Emanuele e completamento del viadotto di Sampierdarena col quarto binario .	»	630,000
4. — Ampliamento del parco Polcevera e spostamento del servizio locale di Sampierdarena sull'area Frova	»	1,030,000
5. Collegamento diretto della linea merci di Sampierdarena al ponte Polcevera . .	»	195,000
6. — Impianto del blocco fra il bivio Torbella e Genova e posa di apparati centrali a Sampierdarena (quota-parte della spesa occorrente, provvedendosi al rimanente con la somma per gl'innesti di nuove linee, di cui al quarto comma dell'art. 8 della Convenzione 21 giugno 1888) .	»	95,000
Totale	L.	2,145,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici
G. SARACCO.

Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro
SIDNEY SONNINO.

Il Numero **495** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la maggiore spesa di L. 1,200,000.00 occorrente alla bonificazione idraulica dell'Agro Romano.

Art. 2.

Tale maggiore spesa, in aggiunta a quelle autorizzate con le leggi 23 luglio 1881, n. 333, ed 8 luglio 1888, n. 5534, sarà stanziata al capitolo 299 del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, per l'esercizio finanziario 1894-95.

Art. 3.

A questa maggiore spesa concorrerà la Provincia di Roma coi Comuni interessati, nella misura stabilita dall'articolo 2 della legge 9 luglio 1883, n. 1505.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1895.

UMBERTO.

G. SARACCO.
SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **476** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto del Conservatorio di musica di Parma, approvato con Nostro decreto 3 novembre 1888, n. 5844 (serie 3ª);

Veduto il regolamento speciale per gli esami del Conservatorio predetto, approvato con Nostro decreto 19 giugno 1890, n. 6975, (serie 3ª);

Udita la Commissione permanente per le arti musicale e drammatica, sezione musicale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il regolamento speciale per gli esami del Conservatorio di musica di Parma, approvato con Nostro decreto 19 giugno 1890, n. 6975 (serie 3ª), è abrogato.

Art. 2.

Le disposizioni riguardanti gli esami del Conservatorio suddetto saranno stabilite da un regolamento speciale, da approvarsi dal predetto Nostro Ministro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1895.

UMBERTO.

G. BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **CLXXIII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta l'istanza presentata dalla Società degli operai di Grignasco, per essere autorizzata ad acquistare per il prezzo di lire 7420, una casa con annesso appezzamento di terreno, per uso di sede sociale;

Veduto il decreto del Tribunale civile di Novara,

del 15 giugno 1894, che conferì alla predetta Società la personalità giuridica, in base alla legge del 15 aprile 1886, n. 3818:

Vedute le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci del 19 novembre 1893 e del 22 luglio 1894;

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Società degli operai di Grignasco è autorizzata ad acquistare, per il prezzo di lire 7420, una casa con annesso appezzamento di terreno, allo scopo di stabilirvi la propria sede.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1895.

UMBERTO.

A. BARAZZUOLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

IL MINISTRO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto del 4 marzo 1838, n. 5252 (serie 3ª);

Visto il decreto ministeriale in data 6 luglio 1892, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai Comuni infetti o sospetti d'infezione fillosserica;

Ritenuto che nel Comune di Gemonio, in provincia di Como, è stata accertata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico.

Le norme contenute nel decreto ministeriale 6 luglio 1892, relative all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con R. decreto 4 marzo 1888, n. 5252 (serie 3ª), sono estese al Comune di Gemonio, in provincia di Como.

Il Prefetto della provincia di Como è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino di Notizie Agrarie, nel Bollettino degli Atti ufficiali della Prefettura e comunicato ai Delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, alle Delegazioni di Pubblica Sicurezza, alle Tenenze dei Reali Carabinieri e delle Guardie di Finanza, ai Direttori delle Dogane, agli Ufficiali forestali, ai Capi Stazione delle Ferrovie ed alle Agenzie locali di navigazione, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, addì 3 agosto 1895.

Pel Ministro
N. MIRAGLIA.

IL MINISTRO
D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto del 4 marzo 1388, n. 5252 (serie 3ª);

Visto il decreto ministeriale in data 6 luglio 1892, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai Comuni infetti o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che nei Comuni di Amaroni e Nicastro, in provincia di Catanzaro, è stata accertata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico.

Le norme contenute nel decreto ministeriale 6 luglio 1892, relative all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con R. decreto 4 marzo 1888, n. 5252 (serie 3ª), sono estese ai Comuni di Amaroni e Nicastro, in provincia di Catanzaro.

Il Prefetto della provincia di Catanzaro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino di Notizie Agrarie, nel Bollettino degli Atti ufficiali della Prefettura e comunicato ai Delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, alle Delegazioni di Pubblica Sicurezza, alle Tenenze dei Reali Carabinieri e delle Guardie di Finanza, ai Direttori delle Dogane, agli Ufficiali forestali, ai Capi Stazione delle Ferrovie ed alle Agenzie locali di navigazione, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, addì 3 agosto 1895.

Pel Ministro
N. MIRAGLIA.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

REGIO CONSOLATO D'ITALIA
IN ROSARIO DI SANTA FÈ *(Repubblica Argentina)*

Elenco di Italiani decessi in Rosario di Santa Fè durante il 2° trimestre 1895 (desunto da pubblicazioni della locale Municipalità).

172. De Sorte Maria, di anni 42, morta il 1° aprile.
173. Beltracco Giuseppe, di anni 42, morto il 1° aprile.
174. Dell'Amore Francesco, di anni 34, morto il 2 aprile.
175. Trapano Domenico, di anni 75, morto il 4 aprile.
176. Aleserato Domenico, di anni 33, morto il 4 aprile.
177. Granati Giovanni, di anni 59, morto il 5 aprile.
178. Giardino Ippolito, di 6 mesi, morto il 6 aprile.
179. Calzolari Anna, di anni 20, morta il 6 aprile.
180. Raseto Antonio, di anni 33, morto l'8 aprile.
181. Monica Carnevale, di anni 52, morto l'8 aprile.
182. Ottonelli Giuseppe, di anni 27, morto l'8 aprile.
183. De Domenico Pasquale, di anni 53, morto il 13 aprile.
184. Nocetti Nicola ved. Raffo, morta il 13 aprile.
185. Predimoli Maria, di anni 53, morta il 13 aprile.
186. Baroni Luigia, di anni 16, morta il 15 aprile.
187. Stocca Maria in Mondino, di anni 39, morta il 15 aprile.
188. Gianolio Matteo, di anni 39, morto il 15 aprile.
189. D'Agostino Concetta, di mesi 3, morta il 16 aprile.
190. Sala Paolo, di anni 54, morto il 17 aprile.
191. Bortolotto Antonio, di anni 54, morto il 18 aprile.
192. Gaibazzi Napoleone, di anni 36, morto il 18 aprile.
193. Castagno Giovanni, di anni 45, morto il 18 aprile.
194. Moressi Vincenzo, di anni 40, morto il 19 aprile.

195. Tarbranchi Giovanni, di anni 22, morto il 19 aprile.
196. Praulini Giovacchino, di anni 30, morto il 22 aprile.
197. Graziano o Cassiano Bartolomeo, di anni 45, morto il 22 aprile.
198. Celentano Raffaele, di anni 43, morto il 23 aprile.
199. Castellini Leonardo, di anni 30, morto il 24 aprile.
200. Gatti Giuseppe, di anni 40, morto il 24 aprile.
201. Genovese Pasquale, di anni 52, morto il 29 aprile.
202. Molinari Faustino, di anni 37, morto il 29 aprile.
203. Dagnino Giovanni, di anni 36, morto il 1° maggio.
204. Steganini Luigi di anni 51, morto il 1° maggio.
205. Mariano Cotella, di anni 15, morto il 2 maggio.
206. Minetti Pietro, di anni 36, morto il 3 maggio.
207. Damiani Antonio, di anni 51, morto il 4 maggio.
208. Giardini Giovanni di anni 70, morto il 6 maggio.
209. Galdi Michele, di anni 54, morto il 6 maggio.
210. De Agostini Luigi, di anni 64, morto il 7 maggio.
211. Bonatti Francesco, di anni 27, morto l'8 maggio.
212. Gatti Carolina, di anni 3, morta il 9 maggio.
213. Bernardi Girolamo, di anni 42, morto il 16 maggio.
214. Martini Girolamo, di anni 44, morto il 16 maggio.
215. Sacco Paolo, di anni 25, morto il 18 maggio.
216. Carrera Andino, di anni 26, morto il 20 maggio.
217. Caldano Giuseppe, di anni 74, morto il 21 maggio.
218. Cairoto Giovanni, di anni 38, morto il 22 maggio.
219. Scotti Maria, di mesi 30, morta il 22 maggio.
220. Barnaldi Ernesto, di anni 3, morto il 24 maggio.
221. Panissa Virginia, di anni 17, morta il 27 maggio.
222. Queirolo Giovanni, di anni 25, morto il 27 maggio.
223. Rossi Antonio, di anni 34, morto il 27 maggio.
224. De Martini Leonardo, di anni 74, morto il 27 maggio.
225. Grazioli Erminia A., di anni 26, morta il 28 maggio.
226. Triulzi Alessandro, di anni 30, morto il 29 maggio.
227. Vara Gio. Batta., di anni 50, morto il 2 giugno.
228. Croce Rosa, di anni 22, morta il 2 giugno.
229. Chiara Agostino, di anni 47, morto il 2 giugno.
230. Bedetti Maria, di anni 25, morta il 6 giugno.
231. Saccone Vincenzo, di anni 52, morto il 6 giugno.
232. Repetto Stefano, di anni 62, morto il 7 giugno.
233. Viale Giacomo, di anni 45, morto l'8 giugno.
234. Barbiere Maria, di anni 27, morta il 10 giugno.
235. Calandri Giuseppe, di anni 63, morto l'11 giugno.
236. Cesato o Casato Pietro, di anni 46, morto l'11 giugno.
237. Gran Francesco, di anni 31, morto il 12 giugno.
238. Boero Felice, di anni 28, morto il 12 giugno.
239. Alberto Pietro, di anni 42, morto il 14 giugno.
240. Manguro Angelo, di anni 46, morto il 15 giugno.
241. Rossi Giuseppe, di anni 47, morto il 19 giugno.
242. Calvase Catterina, di anni 53, morta il 20 giugno.
243. Passerini Giovanni, di anni 54, morto il 20 giugno.
244. Muzio Angelo, di anni 46, morto il 20 giugno.
245. Pampini Giuseppe, di anni 30, morto il 20 giugno.
246. Olivera Pietro, di anni 45, morto il 27 giugno.

Rosario, 30 giugno 1895.

Il R. Console
L. GIOJA.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

ESERCITO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 25 luglio 1895:

Locatelli cav. Francesco, colonnello comandante 56 fanteria, collocato in disponibilità.

Uguccioni cav. Uguccione, id. id. distretto Bari, collocato in posizione ausiliaria a sua domanda dal 16 agosto 1895.

Fantoni cav. Luigi, tenente colonnello id. Bologna, id. id. id.

Frattini Agostino, capitano in aspettativa a Napoli, richiamato in servizio al 7 bersaglieri.

Carnevale Alfredo, tenente 46 fanteria, rimosso dal grado e dall'impiego.

Corsini Giuseppe, sottotenente 6 bersaglieri, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Con R. decreto del 28 luglio 1895:

Gulli cav. Vincenzo, maggiore 17 fanteria, collocato in posizione ausiliaria per sua domanda dal 16 agosto 1895.

Zerman Pietro, tenente 36 id., rimosso dal grado e dall'impiego.

Con R. decreto del 1° agosto 1895:

Lamberti Carlo, tenente in aspettativa per sospensione dall'impiego a Firenze, richiamato in servizio al 79 fanteria.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 25 luglio 1895:

Morrica Michele, sottotenente in aspettativa per infermità incontrate in servizio a San Severo (Foggia), richiamato in servizio effettivo e destinato al reggimento Foggia.

Con R. decreto del 28 luglio 1895:

Lanzoni Raffaele, tenente reggimento Novara, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto dell'8 agosto 1895:

Gli allievi dell'Accademia sottodescritti sono nominati sottotenenti nell'arma d'artiglieria, con anzianità 5 settembre 1894, assegnati allo stato maggiore dell'arma e destinati in qualità di allievi alla scuola d'applicazione di artiglieria e genio, alla quale dovranno presentarsi nel mattino del 1° ottobre 1895.

Luzzatto Arturo.	Bruno Gaetano.
Leopardi Francesco.	Donini Pier Luigi.
Gabba Melchiade.	Scarfiotti Mario.
Mocenni Carlo.	Pincherli Majer Arturo.
Gabutti Giuliano.	Gucci Luigi.
Fontana Romano.	Bianchi D'Espinosa Rodolfo.
Rota Alfredo.	La Racine Luigi.
Corsini Filippo.	Beato Armando.
Cardone Cesare.	

Arma del genio.

Con R. decreto dell'8 agosto 1895:

Gli allievi dell'Accademia militare sottodescritti sono nominati sottotenenti nell'arma del genio, coll'anzianità per ognuno di essi indicata, assegnati allo stato maggiore dell'arma e destinati in qualità di allievi alla scuola di applicazione d'artiglieria e genio alla quale dovranno presentarsi nel mattino del 1° ottobre 1895.

Con anzianità 5 settembre 1894.

Silpigni Giacomo.	Giuliano Arturo.
Nicoletti Paolino.	Fresco Achille.
Paleologo Gaetano.	Tomarchio Gio. Battista.
Barbieri Ubaldo.	

Con anzianità 17 febbraio 1895.

Cuzzo-Crea Alfredo	Notarbartolo Filippo.
Gargano Carlo.	Masiello Ottorino.
Carmignani Camillo.	Merletti Federico.
Pittoni Michele.	Triggiani Emanuele.
Livizzani Domenico.	Morelli Sisto.
Percuoco Enrico.	Sircana Vittorio.
Vergerio Francesco.	Gatteschi Camillo.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 1° agosto 1895:

Bisceglie dott. Riccardo, capitano medico 1° granatieri, collocato in aspettativa per motivi di famiglia a sua domanda.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 4 luglio 1895:

Castellano cav. Federico, maggiore contabile panificio Napoli, collocato, a sua domanda, in posizione ausiliaria dal 1° agosto 1895.

Con R. decreto del 23 luglio 1895:

Ferrero Francesco, capitano contabile Istituto geografico militare, collocato, a sua domanda, in posizione ausiliaria, del 1° settembre 1895.

Con R. decreto del 1° agosto 1895:

Brusasco cav. Giuseppe, tenente colonnello contabile, ufficio personali militari vari, nominato direttore del magazzino centrale militare di Torino, a datare dal 1° settembre 1895.

Terzaghi cav. Cesare, id. id. ufficio revisione delle contabilità militari, id. id. id. di Firenze, a datare dal 16 agosto 1895.

Destefanis Gio. Battista, sottotenente contabile, in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, in Alba (Mondovì), ammesso, a datare dal 4 agosto 1895, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado o corpo, come gli ufficiali contemplati dall'art. 11 della legge 25 maggio 1852.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 25 luglio 1895:

Chiora cav. Gustavo, tenente collonnello di fanteria, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio, dal 1° settembre 1895, ed inscritto nella riserva.

Avena Vincenzo, capitano di fanteria residente a Maddaloni (Caserta), richiamato in servizio temporaneo al comando militare permanente della stazione ferroviaria di Ancona dal 16 agosto 1895.

Con R. decreto del 28 luglio 1895:

Barsotti cav. Enrico, maggiore di fanteria, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° settembre 1895, ed inscritto nella riserva.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con. R. decreto del 25 luglio 1895:

Grassi Vittorio, sottotenente fanteria, distretto Milano, accettata la dimissione dal grado.

Gino Mario, id. bersaglieri id. Torino, id.

Caracciolo Ambrogio, id. fanteria id. Napoli, id.

De Cristo Giov. Battista, sottotenente fanteria, distretto Reggio Calabria, trasferito col suo grado e colla sua anzianità nella milizia territoriale, arma di fanteria, 281 battaglione Reggio Calabria, in applicazione dell'art. 96, testo unico, legge reclutamento.

Dovrà presentarsi entro tre mesi al comando del 60 fanteria, per prestarvi il prescritto mese di servizio,

Con R. decreto del 1° agosto 1895:

Frizziero Rodolfo, sottotenente fanteria distretto Venezia, accettata la dimissione dal grado.

Dodino Lorenzo, id. id. id. Savona, id.

Vitale Roberto, id. id. id. Padova, id.

MILIZIA MOBILE.

Con R. decreto del 25 luglio 1895:

Vanni Giovanni, tenente complemento bersaglieri, distretto Milano, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 28 luglio 1895.

Fusinato cav. Gino, tenente complemento fanteria, distretto Roma, trasferito nella milizia territoriale, arma di fanteria, col grado di capitano, 241 battaglione Avellino.

Massi Aristide, tenente complemento cavalleria, distretto Torino, tolto dal ruolo degli ufficiali di complemento in applicazione dell'art. 6 della legge 29 giugno 1882.

Vidali Angelo, id. id. id. Livorno, id,

MILIZIA TERRITORIALE.

Con R. decreto del 25 luglio 1895:

Gajani Luigi, capitano fanteria, 144 battaglione Macerata, rimosso dal grado.

Grimaldi Raffaele, tenente id. 18 id. Alessandria, considerato come dimissionario dal grado a termini del R. decreto 27 settembre 1893.

Vacchiano Luigi, sottotenente id. 228 id. Napoli, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 28 luglio 1895:

Crocco Cesare Augusto, cittadino, dimorante a Bologna, nominato sottotenente nella milizia territoriale, arma di fanteria, 123 battaglione Bologna.

Dovrà presentarsi, entro 3 mesi, al comando del 27 fanteria, per prestarvi il prescritto mese di servizio.

Con R. decreto del 1° agosto 1895:

Lucchini Ambrogio, capitano fanteria, 46 battaglione Como, accettata la dimissione dal grado.

Barone Ernesto, sottotenente id., 238 id. Salerno, id.

UFFICIALI DI RISERVA.

Con R. decreto del 1° agosto 1895:

Petrucci Giampasquale, sottotenente carabinieri reali domiciliato a Toro, distretto di Campobasso, accettata la dimissione dal grado.

IMPIEGATI CIVILI.

Con R. decreto del 1° agosto 1895:

Bosio comm. Luigi, direttore capo di divisione di 1ª classe nel Ministero della guerra, collocato a riposo, per sua domanda dal 1° settembre p. v. col grado onorario di direttore generale.

Rocchetti comm. Felice, id. id. in eccedenza al ruolo organico, rientra a far parte dell'organico stesso dal 1° settembre prossimo venturo.

Biucchi Antonio, ufficiale d'ordine di 3ª classe, promosso ufficiale d'ordine di 2ª classe a datare dal 1° agosto 1895.

Con R. decreto del 25 luglio 1895:

Castellaro Vittorio, ragioniere geometra principale di 1ª classe direzione genio Alessandria, dispensato dall'impiego e contemporaneamente collocato a riposo dal 1° settembre 1895.

Concessione delle rafferme.

Viste le modificazioni al capitolo XXVII del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento, apportate con l'*Atto* 143 pubblicate nel *Giornale militare* del corrente anno, 1ª parte dispensa 27.

Il capitolo XVIII dell'istruzione complementare che illustra il precitato XXVII del regolamento summenzionato, relativo alle rafferme, è interamente abolito.

La materia in esso trattata viene ripartita in due atti, di cui il presente n. 156 che tratta della concessione delle rafferme sostituisce il capitolo XVIII dell'istruzione complementare, l'altro n. 157 che concerne il pagamento e il conteggio dei premi, soprassoldi, capitali e indennità di rafferma s'intenderà far parte del regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi del R. esercito,

Art. 1.

Condizioni richieste per conseguire le rafferme.

§ 1. Per la concessione di qualsiasi rafferma, occorre che il militare il quale vi aspira:

a) ne faccia domanda in iscritto per via gerarchica all'autorità che deve concederla, nel penultimo mese in cui compie i suoi obblighi di servizio sotto le armi;

b) risulti, da apposita visita medica, completamente idoneo al servizio nella propria arma o corpo;

c) sia giudicato dalla commissione d'avanzamento del corpo (pei carabinieri reali, depositi cavalli stalloni e stabilimenti militari di pena, dal consiglio d'amministrazione), appositamente

convocata, per condotta, per istruzione ed attitudine militare e per sentimento morale non solo perfettamente idoneo al suo grado ed impiego, ma utile e meritevole di essere conservato in servizio;

d) ottenga favorevole parere dalle superiori autorità gerarchiche sino a quella che deve concederla, quando non sia lo stesso comandante del corpo.

§ 2. La concessione d'ogni rafferma viene annunciata all'ordine del giorno del corpo ed inscritta sul foglio matricolare del raffermato. Questo annuncio impone al raffermato tutti gli obblighi conseguenti alla rafferma, come ne riconosce tutti i diritti.

Art. 2.

Rafferme di un anno senza premio.

§ 3. La concessione delle rafferme di un anno senza premio è fatta dai comandanti di corpo. Però per quei militari ai quali viene concessa per la prima volta tale rafferma, il comandante del corpo subito dopo avvenuta la concessione, trasmette al Ministero (Direzione generale leve e truppa) la copia del foglio matricolare del raffermato con la variazione riguardante l'ammissione alla rafferma stessa.

§ 4. Al militare che aspira alla rafferma con premio ed al sottufficiale che chiede la rafferma triennale con soprassoldo di L. 109,50 qualora non sia ritenuto dalla commissione di avanzamento meritevole di tale beneficio, potrà essere concessa la rafferma di un anno senza premio, a titolo di esperimento, e al termine di essa anche una seconda. Queste rafferme sono concesse dai comandanti di corpo d'armata, dal comandante delle truppe di Africa e pei carabinieri dal comandante generale dell'arma.

Art. 3.

Rafferme con premio.

§ 5. Il militare che aspira alla rafferma con premio ne fa domanda in carta bollata da centesimi 50 o al comandante del corpo d'armata o al comandante generale dell'arma dei carabinieri reali nel penultimo mese del suo obbligo di servizio, e la inoltra gerarchicamente al comandante del corpo. Pei riammessi in servizio tale domanda può essere inoltrata nell'ultimo mese del primo anno dopo la riammissione, purchè contino, beninteso, cinque anni di effettivo servizio.

§ 6. Nel caso che il parere della commissione d'avanzamento di cui al § 1 risulti sfavorevole al militare richiedente, la commissione stessa dovrà deliberare se possa al medesimo esser concessa una rafferma senza premio al titolo di esperimento.

§ 7. Nel caso che il militare chiedente la rafferma si trovi distaccato dalla sede del corpo, il comandante dovrà provvedere perchè sia visitato presso un distretto militare o altro corpo o distaccamento più vicino ove presta servizio un ufficiale medico.

§ 8. Qualunque sia il risultato del parere della commissione d'avanzamento e quello della visita medica, i comandanti di corpo trasmetteranno le domande degli aspiranti alla rafferma con premio al comandante del corpo d'armata e pei carabinieri reali al comandante generale dell'arma unendovi:

a) copia della deliberazione della commissione di avanzamento firmata da tutti i membri che vi presero parte;

b) la relazione medica, col visto del comandante del corpo;

c) la copia del foglio matricolare e caratteristico modello N. 59 e pei sottufficiali anche la copia del foglio caratteristico modello N. 961 del catalogo, completati di tutte le variazioni, annotazioni e punizioni subite dai titolari.

§ 9. I comandanti dei corpi d'armata e il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, esaminate le domande degli aspiranti alla rafferma con premio, concedono, nel limite precedentemente stabilito dal Ministero della guerra, la chiesta rafferma ai militari che ritengono meritevoli di tale beneficio. Per coloro i quali non sono ritenuti meritevoli della rafferma con premio, i comandanti stessi dovranno determinare se ai medesimi debba essere concessa la rafferma di un anno senza premio a titolo di esperimento oppure inviati in congedo illimitato.

§ 10. Quando nel tempo trascorso fra la proposta e la decorrenza della rafferma avvenisse qualche fatto pel quale il comandante del corpo ritenesse il militare non più idoneo o meritevole della rafferma dovrà convocarsi la commissione di avanzamento perchè deliberi in proposito e se la deliberazione fosse sfavorevole al raffermato, sarà senza indugio comunicata al comandante del corpo d'armata o al comandante generale dell'arma dei carabinieri reali per la loro decisione.

§ 11. Qualora un militare cui sia stata concessa la rafferma, prima che la medesima incominci a decorrere, intendesse di recedere dalla fatta domanda, il comandante del corpo provvederà per l'immediato di lui invio in congedo illimitato, salvo che non abbia altri obblighi di servizio da compiere, e ne informerà immediatamente il comandante del corpo d'armata o il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali.

§ 12. Qualora un militare, in virtù dell'art. 147 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, faccia domanda per la rescissione della rafferma in corso, il comandante del corpo trasmette tale domanda al comandante il corpo d'armata o al comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, per la loro decisione, esprimendo nella lettera d'invio della domanda stessa il suo parere sulla convenienza o no di accoglierla.

§ 13. Quando ad un militare sia rifiutata la chiesta rafferma con premio e sia concessa invece quella di un anno senza premio, a titolo di esperimento, il comandante del corpo gli farà conoscere i motivi pei quali non venne ammesso alla invocata rafferma e ciò allo scopo che esso possa emendarsi ed acquistare quei requisiti di cui fu riconosciuto deficiente o manchevole.

Art. 4.

Rafferme con soprassoldo.

§ 14. Il sottufficiale che sta per compiere il suo ultimo anno di servizio sotto le armi e che desidera di essere ammesso alla rafferma triennale con soprassoldo di L. 109,50 ne fa domanda in carta bollata da centesimi 50 e la presenta al comandante del corpo nel penultimo mese del suo servizio.

Pei riammessi sotto le armi tale domanda potrà essere inoltrata dopo un anno dalla loro riammissione in servizio.

§ 15. I sottufficiali, i quali, al termine della rafferma triennale con soprassoldo di L. 109,50 o delle successive rafferme annuali con soprassoldo di L. 219, aspirassero ad assumere un'altra rafferma, dovranno farne domanda nella seconda metà del mese di ottobre. In via eccezionale per queste rafferme, potranno essere tuttavia accettate domande anche posteriormente, sia pure nel mese di dicembre.

§ 16. Il sottufficiale che aspira alla nomina ad un impiego civile qualora al termine di una rafferma non abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio, fosse anche per la mancanza di un solo giorno, deve chiedere una nuova rafferma con soprassoldo, salvo ad essere prosciolto da tale obbligo il giorno in cui compirà il dodicesimo anno di servizio, sia per andare in congedo illimitato, sia per rimanere sotto le armi con soprassoldo di L. 365 e senza vincolo di ferma in attesa dell'impiego civile che avrà prescelto.

§ 17. Il sottufficiale che non aspira ad un impiego civile e desidera di continuare sotto le armi oltre il 12° anno di servizio, deve dichiararlo qualche giorno prima al comandante del corpo il quale ne riferirà al comandante del corpo d'armata perchè autorizzi il richiedente a continuare nel vincolo della rafferma già assunta, oppure lo ammetta ad una nuova rafferma a decorrere dal 1° gennaio successivo, qualora fosse prossima la scadenza di quella a cui trovasi vincolato.

§ 18. Per le domande di rafferma con soprassoldo, i comandanti di corpo si uniformeranno al disposto dei §§ 5 e seguenti riguardanti le rafferme con premio, trasmettendole al comandante del corpo d'armata il quale, sulla base del numero delle rafferme precedentemente stabilito dal Ministero della guerra, determina sulla concessione o meno delle medesime. Occorrerà però tenere

presente che la rafferma di un anno senza premio a titolo di esperimento non può essere concessa che ai sottufficiali che chiedono la rafferma triennale.

§ 19. I sottufficiali che per qualsiasi motivo non avessero ancora raggiunto il 12° anno di servizio effettivo al termine della quarta rafferma annuale con soprassoldo (ultima di quelle che possono essere loro concesse a termine di legge); e non potessero perciò invocare l'impiego civile, nè il soprassoldo di L. 365, potranno rimanere sotto le armi senza soprassoldo per il tempo necessario a compiere i 12 anni di servizio effettivo. Dovranno però prima che scada la quarta rafferma dichiarare se al compimento dei 12 anni intendono di continuare nel servizio con rafferme annuali e col soprassoldo di lire 365, ovvero di aspirare a conseguire un impiego civile andando in congedo o rimanendo sotto le armi senza vincolo di ferma e col soprassoldo di lire 365, nel qual caso dovranno poi inoltrare in tempo la relativa domanda corredata dei prescritti documenti.

§ 20. Ai comandanti di corpo è delegata la facoltà di concedere la rafferma di un anno col soprassoldo di lire 365:

a) ai sottufficiali che, compiuti dodici anni di servizio, non aspirano ad impiego civile e che già furono ammessi dal comandante di corpo d'armata a godere di tale soprassoldo;

b) a quei sottufficiali che mentre erano in attesa d'impiego civile senza vincolo di ferma raggiunsero gli anni di servizio voluti per la giubilazione e devono imprendere la rafferma di un anno.

Per la concessione di queste rafferme saranno osservate le norme di cui al § 1 del presente atto.

§ 21. Quando il comandante di corpo non credesse opportuno di concedere un'ulteriore rafferma in applicazione del paragrafo precedente, dovrà riferirne al comandante del corpo d'armata per le sue decisioni.

§ 22. Il sottufficiale raffermato con o senza soprassoldo, ove sia retrocesso o rimosso dal grado con sentenza di Tribunale, è prosciolto dall'obbligo di servizio contratto con la rafferma, però rimane sempre vincolato all'obbligo, che ancora avesse, di essere ascritto in congedo illimitato alla milizia mobile od alla milizia territoriale.

Egli non potrà ad ogni modo essere avviato in congedo se non dopo scontata la pena.

§ 23. Il sottufficiale raffermato con o senza soprassoldo, il quale in seguito a retrocessione o rimozione dal grado venga trasferito in un corpo disciplinare, non è prosciolto dal servizio sotto le armi se non dopo di aver scontato in detto corpo sei mesi di effettivo servizio di punizione computabile dalla data del passaggio.

Art. 5.

Opzione dei sottufficiali riassoldati o raffermati con premio per ottenere invece le rafferme con soprassoldo.

§ 24. I sottufficiali provvisti di pensione di riassoldamento o raffermati con premio che optano per le rafferme con soprassoldo, dovendo definitivamente rinunziare a tutti i diritti che loro derivano dal riassoldamento o dalle rafferme con premio state loro concesse in base alle prescrizioni di legge, cesseranno da ogni obbligo di servizio inerente alle dette rafferme, e mentre verranno ammessi a godere di quel corrispondente soprassoldo che dalla legge è stabilito per l'anno di servizio nel quale si troveranno all'atto dell'opzione, dovranno assumere gli obblighi di servizio sotto le armi qui appresso indicati, salvo ben inteso il disposto di cui all'articolo 149 della legge sul reclutamento.

§ 25. I sottufficiali provvisti di rafferme con premio, i quali all'atto dell'opzione non avessero ancora compiuto l'udicesimo anno di effettivo servizio sotto le armi, saranno ammessi a percepire subito il soprassoldo annuale di lire 219 e dovranno obbligarsi ad una rafferma di un anno con eguale soprassoldo computabile dal 1° gennaio successivo alla data della loro opzione.

§ 26. I sottufficiali raffermati con premio, che all'atto della opzione per la legge sullo stato dei sottufficiali, si trovassero nel percorso del loro dodicesimo anno di effettivo servizio sotto le armi, saranno ammessi a percepire il soprassoldo annuale di rafferma di lire 219. Essi saranno ammessi ad una rafferma annuale, ed al termine del dodicesimo anno di servizio sarà loro applicabile quanto viene prescritto nel seguente paragrafo.

§ 27. I sottufficiali riassoldati o raffermati con premio, che all'atto della opzione avessero compiuto dodici o più anni di effettivo servizio sotto le armi, saranno ammessi a percepire il soprassoldo annuale di rafferma di lire 365 e dovranno dichiarare se intendono di aspirare ad un impiego.

§ 28. Coloro di essi che dichiarassero di non aspirare ad un impiego, dovranno assumere una rafferma annuale a senso dell'articolo 157 della legge sul reclutamento, col soprassoldo di lire 365 ma potranno poi, ad ogni successiva scadenza delle rafferme annuali, fare domanda per la concessione di detto impiego.

§ 29. Quelli invece che dichiarassero di aspirare subito ad un impiego, dovranno altresì dichiarare se intendono di attendere la concessione di tale impiego in congedo illimitato ovvero sotto le armi. In quest'ultimo caso saranno trattenuti senza obbligo di ferma e verranno gli uni e gli altri, per cura del Ministero della guerra, messi in nota perchè sia loro concesso l'impiego con le norme stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi civili ai sottufficiali del regio esercito.

§ 30. I sottufficiali che intendono di optare per la nuova legge, dovranno dichiararlo innanzi al consiglio di amministrazione del proprio corpo, firmando l'atto di opzione conforme al modello *A* unito al presente atto.

§ 31. Gli atti di opzione di cui sopra dovranno essere trasmessi al comandante del corpo d'armata, unendovi copia del foglio matricolare e caratteristico del sottufficiale.

§ 32. Qualora i sottufficiali non si trovino alla sede del corpo, l'atto di opzione potrà essere fatto firmare per delegazione presso il consiglio d'amministrazione di altro corpo, distretto o distaccamento.

§ 33. Il pagamento del soprassoldo di rafferma decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data della firma dell'atto di opzione, cessando contemporaneamente il diritto al pagamento dei premi di rafferma o delle pensioni di riassoldamento.

§ 34. I sottufficiali che avessero capitalizzato pensioni di riassoldamento o premi di rafferma, non potranno optare per l'applicazione della legge sullo stato dei sottufficiali, e non potranno ugualmente optare i sottufficiali che fossero in credito di depositi come surrogati ordinari o come assoldati anziani.

§ 35. I sottufficiali che desiderassero optare per le rafferme con soprassoldo ed avessero la pensione di riassoldamento od il premio di rafferma vincolati per matrimonio, dovranno indicare in qual modo intendono o possono provvedere a costituire in altro modo la rendita prescritta, tranne che si trovino in una di quelle posizioni nelle quali, a senso dell'articolo 16 della legge 8 luglio 1883, è stabilito che possono prender moglie senza vincolo alcuno di rendita.

Situazioni numeriche da trasmettersi al Ministero.

§ 36. I comandanti di corpo d'armata, il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, ed il comandante delle truppe d'Africa, trasmetteranno al Ministero (Direzione generale leve truppa) nei primi cinque giorni di ogni mese una situazione numerica conforme al modello *B* unito al presente atto.

§ 37. I corpi del regio esercito trasmetteranno al Ministero (Direzione generale leve e truppa) nei primi dieci giorni successivi d'ogni trimestre una situazione numerica conforme al modello 31 del catalogo.

Roma, 30 luglio 1895.

Il Ministro
MOCENNI.

Assegni inerenti alle rafferme.

In seguito alle varianti introdotte nel regolamento sul reclutamento, col Regio decreto 14 giugno u. s. (*Atto* 143 del *Giornale Militare*), per gli assegni inerenti alle rafferme degli uomini di truppa, il Ministero determina che pel pagamento ed il conteggio di tali assegni siano osservate, con effetto dal 1° corrente luglio, le norme che seguono:

Art. 1.

Premi e soprassoldi

§ 1. I premi e soprassoldi di rafferma dovuti a norma del testo unico delle leggi sul reclutamento e di altre leggi anteriori sono dai corpi pagati agli individui a rate posticipate di una quindicina o, pei carabinieri reali, di un mese, eccezione fatta quando i raffermati abbiano da lasciare i propri riparti, nel qual caso saranno soddisfatti dei loro averi sino a tutto il giorno della partenza.

Pei raffermati ricoverati in ospedali il pagamento degli assegni, per le giornate di ricovero, è fatto all'uscita dai luoghi di cura.

Per gli uomini in licenza le quote del premio o del soprassoldo maturate saranno pagate soltanto al loro rientrare ai corpi, tranne per quelli in licenza di convalescenza per oltre tre mesi, i quali continueranno a ricevere gli assegni al termine di ogni quindicina per mezzo di vaglia postali o di cartoline-vaglia; eccezione fatta pei carabinieri che li riceveranno dopo un mese.

§ 2. Per il computo dei premi i mesi sono sempre valutati di 30 giorni; pei soprassoldi di rafferma sono invece valutati pel numero di giorni di cui il mese effettivamente si compone, eccezion fatta pel febbraio che si calcola di 28 giorni anche negli anni bisestili.

§ 3. I fondi pel pagamento dei premi e soprassoldi saranno dai corpi domandati, mese per mese, insieme cogli altri per gli assegni ordinari, dimostrandoli nelle richieste d'anticipazioni mod. 218 (§ 215 del regolamento d'amministrazione e *Atto* 162 del 1891) in distinto articolo.

§ 4. Dei premi e soprassoldi che trimestralmente risultano dovuti ai raffermati i corpi si daranno credito sul *Rendiconto generale degli assegni* (§ 252 ivi), allegandovi apposito *Elenco* mod. 381, sul quale i vari assegni saranno dimostrati distintamente per ciascuna specie di rafferma.

Contemporaneamente si daranno debito colla scorta dello stesso documento, dell'importo della tassa di ricchezza mobile (7,50 %) cui gli assegni sono soggetti.

§ 5. Per i premi di rafferma dovuti ai militari dei depositi cavalli stalloni, il comando del personale dei depositi al principio d'ogni trimestre invierà al Ministero della guerra (*Direzione generale dei servizi amministrativi*), in duplice copia, una distinta richiesta dei fondi occorrenti (Allegato A) per l'emissione di un corrispondente mandato d'anticipazione.

Al termine del trimestre trasmetterà poi del pari apposito rendiconto (allegato *B*), sul quale si dimostrerà il relativo credito coll'allegarvi un *Elenco* mod. 381 e detrattone l'importo dell'anticipazione riscossa, si ristabilirà la residuale somma dovuta.

Le rimanenze risultanti dai rendiconti dei primi tre trimestri dell'esercizio finanziario saranno rispettivamente riportate nel rendiconto del trimestre successivo, per potere così sistemare le partite al termine dell'esercizio con un solo mandato di saldo.

§ 6. I mandati di anticipazione e di saldo per il personale dei depositi cavalli stalloni saranno emessi a favore del comando di esso personale, ma esigibili con quietanza dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Da quest'ufficio dovranno quindi essere prelevate, mese per mese, le somme occorrenti pel pagamento dei premi e soprassoldi mediante l'invio di prospetti mod. 303.

§ 7. Per poter computare, trimestre per trimestre, le quote di premio o soprassoldo spettanti ad ogni raffermato e riconoscere se siano state pagate nella misura effettivamente dovuta, ogni corpo terrà il *Registro dei raffermati* mod. 332, nel quale si noteranno, man mano, le variazioni di ciascuno che influiscono sul diritto a tali assegni.

Il registro sarà rinnovato al 1° luglio di ciascun anno.

Art. 2.

Indennità speciali.

§ 8. L'assegno di lire 100 dovuto ai sott'ufficiali che assumono la prima rafferma con soprassoldo sarà pagato direttamente dalla cassa dei corpi quando la rafferma ha principio e conteggiata alla fine del trimestre sull'elenco mod. 381.

I fondi occorrenti verranno compresi nella richiesta modello 218 relativa al mese di gennaio di ciascun anno.

§ 9. Le domande degli interessati intese a conseguire il pagamento delle indennità di cui agli art. 143, 145, 154, 155 e 156 del testo unico delle leggi sul reclutamento, come fu modificato dalla legge 28 giugno 1891 n. 315, e di cui all'art. 37 della legge 8 luglio 1883 sullo stato dei sottufficiali, debbono essere redatte su carta bollata da cent. 50 e dirette al comandante del corpo

Esse verranno presentate, non prima del giorno in cui per congedo o altro si è verificato il diritto all'indennità, al comandante del corpo il quale provvederà che siano trasmesse al comandante del corpo d'armata unitamente alla copia del foglio matricolare (mod. 61) dei richiedenti, completata della variazione concernente il diritto alla indennità.

§ 10. Quando da qualche sottufficiale sotto le armi venga fatta domanda del pagamento anticipato di tutta o di parte della indennità di lire 2000, a senso dell'art. 154 del testo unico succitato, i comandanti di corpo, dopo essersi accertati dei motivi che hanno indotto il ricorrente ad invocare tale beneficio, uniranno alla domanda stessa un rapporto motivato contenente il loro avviso in merito, come pure insieme colla copia del foglio matricolare, copia del foglio caratteristico mod. 961 del richiedente.

§ 11. Nel dare corso alle domande per il pagamento delle indennità si avvertirà in ispecial modo che la quota di lire 1000, fissata in più pei sottufficiali del treno dall'art. 154 del testo unico delle leggi sul reclutamento, è dovuta soltanto a coloro che abbiano prestato 16 anni di servizio continuato nella detta specialità.

Riguardo poi all'indennità stabilita dall'art. 37 della legge 8 luglio 1883, n. 1470, si deve aver presente che il sottufficiale richiedente sia di quelli che potevano optare pel trattamento di detta legge — cioè che non appartenga e non abbia appartenuto dopo l'8 luglio 1893, all'arma dei carabinieri reali, al personale di governo degli stabilimenti militari di pena, al personale dei depositi cavalli stalloni ed ai sottufficiali musicanti, trombettieri e capi armaiuoli — e che abbia assunta e compiuta qualche rafferma di un anno senza premio dopo il 1° gennaio 1884, data in cui andò in vigore la legge stessa, avvertendo inoltre che la domanda per il pagamento dell'indennità non può essere presentata se non quando il sottufficiale cessa dal servizio sotto le armi, e che essa indennità spetta solamente per le rafferme interamente compiute prima di conseguire il diritto alla pensione di ritiro, diguisachè a coloro i quali al 1° luglio 1893 (data in cui fu messa in vigore la legge sulle pensioni civili e militari 15 giugno 1893) avevano compiuti 20 anni di servizio, quand'anche non avessero ancora 42 anni di età, non compete l'indennità per la rafferma nel corso della quale hanno raggiunto l'accennato periodo di servizio.

§ 12. Anche le domande per il pagamento delle indennità dovute, giusta l'art. 159 del testo unico delle leggi sul reclutamento, a sottufficiali che hanno già cessato dal servizio, saranno redatte secondo le norme del precedente § 9 e trasmesse al comandante del corpo cui il richiedente apparteneva, il quale la farà pervenire al comandante del corpo d'armata.

A queste domande sarà pure unita l'attestazione di cui al § 924 del regolamento sul reclutamento.

§ 13. Pei raffermati morti sotto le armi con diritto a indennità per compiute rafferme, i corpi ne daranno avviso agli eredi, a mente dell'art. 175 del regolamento d'amministrazione, invitandoli a trasmettere loro, per riscuotere tale credito, una speciale domanda su carta bollata da centesimi 50 diretta al comandante del corpo d'armata, unendovi i documenti prescritti dai §§ 898 e 899 del regolamento sul reclutamento.

Ogni qual volta nello accertamento del diritto all'eredità, i corpi si trovassero di fronte a difficoltà d'ordine amministrativo o d'ordine giudiziario, che non potessero risolvere, dovranno riferirne al Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*), comunicandogli tutti i documenti prodotti dagli eredi.

§ 14. Ricevute le domande e riconosciuto il diritto alle indennità, i comandi di corpo d'armata ne faranno constare con apposita dichiarazione la somma dovuta, autorizzandone il pagamento.

La dichiarazione sarà poscia trasmessa ai corpi interessati, restituendo, ad un tempo, i documenti di cui ai precedenti paragrafi 12 e 13.

§ 15. Il pagamento delle indennità sarà fatto dai corpi al netto della tassa di ricchezza mobile (7,50 °{o}) su essa dovuta, contro dichiarazione di quietanza dei creditori.

Si avvertirà però che le indennità maturate prima dell'8 agosto 1894, giorno in cui entrò in vigore la legge 22 luglio 1894, num. 339, non sono soggette a tassa, e che ne sono del pari escluse le quote annue dell'indennità di cui all'articolo 37 della legge sulle stato dei sottufficiali state maturate prima della medesima data.

§ 16. Quando gli uomini cui sono dovute le indennità abbiano debiti verso la cassa o, per i carabinieri, verso la massa individuale, sulla somma da pagarsi sarà diffalcato l'importo del loro debito.

In questo caso si faranno due distinte operazioni di cassa: una per il pagamento della indennità, al netto della tassa, e l'altra per l'introito della somma ritenuta a estinzione del debito.

§ 17. Pei militari che hanno cessato dal servizio, il pagamento delle indennità sarà fatto per mezzo di vaglia postale o vaglia cambiario o in quell'altro modo che si reputasse più conveniente, tenuto conto della entità della somma da pagarsi e del luogo di residenza dei militari.

Le amministrazioni possono però, sotto la propria responsabilità, disporre che le somme siano pagate all'atto stesso in cui gli interessati presentano la domanda, cioè all'atto del loro licenziamento.

Anche nel caso di pagamenti per mezzo di vaglia, le amministrazioni provvederanno pel ritiro della dichiarazione di ricevuta degli individui.

§ 18. Le indennità pagate saranno dai corpi conteggiate sul rendiconto generale (allegato *B* per i depositi cavalli stalloni) mediante apposito articolo, inscrivendo a proprio credito l'importo lordo delle indennità e a debito l'importo della tassa di ricchezza mobile su essa dovuta.

A giustificazione delle partite, sarà annesso al rendiconto analogo specchio nominativo corredato di copia dei fogli matricolari (mod. 61), delle dichiarazioni dei comandanti di corpo d'armata e delle ricevute dei militari.

Art. 3.

Capitalizzazione di premi di rafferma.

§ 19. Le domande per capitalizzazione di premi di rafferma di militari raffermati per leggi anteriori a quella del 28 giugno 1891, che cessano dal servizio sotto le armi, sono promossi sottotenenti o trasferiti nel corpo invalidi e veterani, debbono essere redatte e presentate secondo le norme del precedente § 9.

Per le domande di coloro che, pur continuando a rimanere sotto le armi, chiedono di capitalizzare uno o più premi, si osserveranno inoltre le disposizioni del § 10, avvertendo che anche in questi casi non si possono capitalizzare, per esigenze amministrative, che premi interi e non una sola parte di essi.

Per le capitalizzazioni dei premi dei raffermati morti, da parte degli eredi, sono applicabili le disposizioni del § 13, salvo che si tratti di rafferme state concesse anteriormente al 1° febbraio 1893, nel qual caso le domande dovranno essere dirette all'amministrazione della cassa dei depositi e prestiti (§ 32).

Affinchè i comandanti di corpo d'armata possano calcolare esattamente le *prorata* dovute, i comandanti di corpo, nel trasmettere le domande di capitalizzazione, indicheranno fino a qual giorno i raffermati ebbero il pagamento del premio.

§ 20. Nelle domande dovrà essere indicato se i richiedenti desiderano ricevere il capitale in contanti oppure in cartelle del debito pubblico, indicando pure, in quest'ultimo caso, il loro domicilio e l'intendenza di finanza, presso la quale essi intendono ritirare i titoli.

La capitalizzazione dei premi in contanti potendo effettuarsi in un termine assai più breve, i comandanti di corpo avvertiranno i loro dipendenti di questa circostanza, onde possano regolarsi nel fare le loro domande.

Quando la capitalizzazione è chiesta in cartelle, alla domanda dovrà altresì essere unita una dichiarazione del direttore dei conti, vidimata dal relatore, dalla quale risulti che il richiedente non ha nessun debito verso l'amministrazione, oppure, se il debito che ha possa essere saldato colla *prorata* degli interessi (§ 22), a quanto il debito ascende.

§ 21. I comandanti dei corpi non possono dar corso, e le autorità superiori non possono accogliere, domande di capitalizzazione di premi vincolati per matrimonio, e neppure di quelli pei quali, a senso del § 330 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, il militare ottenne il consenso di contrarre matrimonio senza vincolo di rendita.

§ 22. Pervenute le domande al comando del corpo d'armata, questo, accertato il diritto dei richiedenti, procede alla liquidazione di quanto loro spetta.

Se la capitalizzazione è stata chiesta in contanti, si stabilirà la somma dovuta calcolando il valore della corrispondente rendita dello Stato al prezzo medio di borsa del giorno in cui il raffermato acquistò il diritto alla capitalizzazione, in base al § 896 del regolamento sul reclutamento, quale risulta dalla *Gazzetta Ufficiale*, e diffalcandone, gli interessi del semestre in corso per tutto il tempo che il raffermato ricevette il premio.

Se invece la capitalizzazione è chiesta in cartelle del debito pubblico, il comando del corpo d'armata, calcolato l'ammontare della rendita da acquistarsi, inviterà l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari a farne richiesta al Ministero del tesoro (allegato *G*), indicandogli la *prorata* spettante al raffermato, la quale è costituita dagli interessi (5 °{o}), depurati dalla tassa di ricchezza mobile, dal giorno in cui cessò il pagamento del premio sino alla scadenza del semestre in corso.

Per calcolare esattamente gli interessi da diffalcare o da bonificare ai raffermati, i comandi di corpo d'armata potranno valersi dell'unito prontuario (allegato *D*).

§ 23. Delle capitalizzazioni concesse, i comandi di corpo di armata faranno constare con analoghe dichiarazioni che verranno trasmesse ai corpi interessati.

Se trattasi di capitalizzazione in contanti, la dichiarazione sarà formulata come segue:

« Vista la domanda del . . . . . . intesa ad ottenere la capitalizzazione in contanti del premio di rafferma di annue lire . . . . , a norma della legge . . . . , si autorizza la chiesta capitalizzazione, come dal seguente conto:

Valore della rendita dello Stato 5 °{o} pel capitale nominale di lire . . . . . . , corrispondenti ai 4/5 del detto premio, al . . . . prezzo medio di borsa del . . . . , giorno in cui il richiedente acquistò il diritto alla capitalizzazione . . . . L. . . . .

Detraggonsi gli interessi del detto capitale, depurati dalla tassa (20 °[0]) di ricchezza mobile, del semestre in corso sino al . . . . . (N. . . . giornate). . . . . . . L. . . . .

Resta la somma dovuta da pagarsi al corpo . . . . L. . . . .

A . . . . li . . . . 18. . .

Il comandante del corpo d'armata.

Quando invece la capitalizzazione sia chiesta in cartelle di rendita, la dichiarazione sarà redatta come in appresso:

« Vista la domanda del . . . . . . intesa ad ottenere la capitalizzazione del premio di rafferma di annue lire . . . in rendita dello Stato a norma della legge . . . . , si autorizza la chiesta capitalizzazione in cartelle 5 °[0] pel valore nominale di lire . . . . corrispondente ai 4[5 del premio.

A . . . . li . . . . 18. . .

Il comandante del corpo d'armata.

Per le capitalizzazioni dei premi dei raffermati morti, chieste dagli eredi, le dichiarazioni saranno congrualmente modificate, ed in tal caso saranno con esse restituiti ai corpi i documenti che dagli eredi vennero presentati per accertare tale loro qualità.

§ 24. Nel caso delle capitalizzazioni di premi in contanti chieste da militari sotto le armi, il comando del corpo di armata fisserà come giorno della capitalizzazione quello stesso in cui fu presentata la domanda, e da tale giorno cesserà perciò il diritto al premio della rafferma capitalizzata.

§ 25. Il pagamento dei capitali in contanti sarà fatto dai corpi secondo il § 15 e seguenti (senza deduzione però della tassa di ricchezza mobile) ritenendo sulla somma dovuta, quando ne sia il caso, l'importo del debito che abbia il raffermato verso l'amministrazione.

Ai militari che cessano dal servizio potrà essere corrisposto, all'atto stesso del licenziamento, un acconto proporzionato a ciò che approssimativamente potrà loro spettare, salvo poi a spedire il resto al loro domicilio.

§. 26. I fondi per le capitalizzazioni dei premi di rafferma in cartelle di rendita saranno forniti al Ministero del tesoro dall'ufficio d'amministrazione dei personali vari mediante congrue anticipazioni, a misura del bisogno, con ordini di pagamento sulla tesoreria centrale a favore dello stesso tesoriere centrale.

Sarà all'uopo stabilito uno speciale conto corrente sul quale si darà credito al tesoriere centrale dell'importo delle cartelle acquistate, delle spese per l'acquisto e delle *prorate* (§ 22) fatte pagare ai raffermati, e per contro gli si darà debito delle anticipazioni corrisposte e delle cedole staccate dalle cartelle per gli interessi del semestre in corso.

Ricevendo poi dal Ministero del tesoro l'avviso della consegna ai titolari delle cartelle richieste, l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne informerà il corpo interessato, trasmettendogli il relativo conto, dal quale dovrà risultare in modo distinto ciò che è stato speso per le cartelle e per il pagamento della *prorata* e ciò che è stato predetto introitato per la cedola dell'ultimo semestre.

La somma residuale sarà dai corpi rimborsata all'ufficio predetto mediante operazione di conto corrente.

§ 27. Le capitalizzazioni dei premi di rafferma state effettuate saranno dai corpi conteggiate sul rendiconto generale (allegato B per i depositi cavalli stalloni), annettendovi, a giustificazione dei corrispondenti articoli, le relative dichiarazioni dei comandanti di corpo d'armata (§ 23), copia dei fogli matricolari degli interessati, e le quietanze di questi o il conto dell'acquisto delle cartelle ricevuto dall'ufficio d'amministrazione dei personali vari (§ 26), secondo che trattasi di capitali in contanti o in rendita dello Stato.

Se le capitalizzazioni riguardano premi di raffermati morti, si uniranno altresì i documenti presentati dagli eredi.

§ 28. L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il 1° ed il 16 d'ogni mese trasmetterà al Ministero del tesoro, in triplice copia, un elenco (allegato *E*) dei militari raffermati ai quali fu concessa, nella quindicina precedente, la capitalizzazione in rendita del premio di rafferma.

Una copia dell'elenco, restituita dal Ministero del tesoro con le indicazioni relative all'emissione delle cartelle del consolidato, sarà conservata dall'ufficio predetto per i riscontri che potessero eventualmente occorrere.

Art. 4.

Assegni a carico della Cassa depositi e prestiti.

§ 29. Le pensioni di riassoldamento dovute ai militari sotto le armi sono pagate dai corpi, con norme analoghe a quelle stabilite per i premi e soprassoldi di rafferma, per conto della cassa depositi e prestiti. Al termine di ciascun trimestre essi ne chiederanno pertanto rimborso all'amministrazione di detta Cassa, trasmettendole apposito elenco nominativo dal quale risulti la somma pagata a ciascuno, avvertendo di indicare pure il numero di ruolo sotto il quale gli individui si trovano inscritti per l'assegno vitalizio.

§ 30. I militari provvisti di pensione di riassoldamento che vengano congedati, promossi sottotenenti o trasferiti nel corpo invalidi e veterani dovranno dichiarare se intendono di continuare nel godimento della pensione vitalizia, oppure se preferiscano che sia capitalizzata in cartelle di rendita.

Nel primo caso presenteranno la loro dichiarazione, in carta libera, al comandante del corpo, il quale la trasmetterà, col certificato di pensione, all'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti.

Nel secondo caso presenteranno invece la domanda di capitalizzazione su carta bollata da centesimi 50 diretta all'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, avvertendo che vi sia pure indicato il loro domicilio e l'intendenza di finanza presso la quale desiderano ritirare la cartelle di rendita.

I corpi uniranno alla domanda il certificato di pensione del richiedente, munito della prescritta dichiarazione del Consiglio amministrativo da cui risulti la data in cui il pensionato cessò dal servizio sotto le armi e se il medesimo lasciò debito verso la cassa del corpo, nonchè la data fino a cui fu soddisfatto di pensione.

§ 31. Ove un militare, pur continuando a rimanere sotto le armi, desideri di capitalizzare la pensione di riassoldamento; dovrà farne domanda, nel modo indicato nel paragrafo precedente, esponendovi i gravi motivi per i quali è indotto a chiedere la capitalizzazione e comprovando, per quanto è possibile, i motivi stessi mediante documenti giustificativi.

Il comandante del corpo disporrà che il richiedente sia, in presenza del Consiglio d'amministrazione, visitato dall'ufficiale medico presente più elevato in grado o più anziano, il quale, accertatene le condizioni fisiche, ne farà oggetto di apposita relazione che sarà controfirmata dai membri del Consiglio.

La domanda sarà quindi trasmessa all'amministrazione della cassa dei depositi e prestiti, unendovi, oltre ai documenti indicati nel paragrafo precedente, un rapporto del comandante del corpo in cui sia espresso il suo avviso sull'opportunità o meno di accoglierla favorevolmente, e la relazione sulla visita medica.

§. 32. Sono a carico della cassa dei depositi e prestiti anche le capitalizzazioni dei premi delle rafferme state concesse anteriormente al 1° febbraio 1883, cioè per gli inscritti sul ruolo dei raffermati dall'1 al 3040 inclusivo.

Le relative domande saranno quindi compilate e trasmesse all'amministrazione della cassa con norme analoghe a quelle indicate nel § 29.

§ 33. Le capitalizzazioni delle pensioni e dei premi di rafferma a carico della cassa depositi e prestiti sono fatte esclusivamente in cartelle di rendita.

Art. 5.

Disposizioni generali e varie.

§ 34. Le funzioni che nel presente *Atto* sono attribuite ai comandi di corpo d'armata s'intendono riferibili: per gli uomini dell'arma dei carabinieri reali, al comandante generale dell'arma; per gli uomini delle truppe coloniali, al comando di queste truppe.

§ 35. I premi, i soprassoldi, le indennità e i capitali di rafferma non potendo essere nè ceduti nè sequestrati, qualunque atto di cessione o di sequestro non avrà valore alcuno e resterà senza effetto ancorchè sia legalmente notificato.

Qualsiasi tentativo fatto dal militare allo scopo di eludere tale prescrizione, quand'anche non costituisse una frode punibile secondo le leggi penali, sarà sempre considerato quale grave mancanza disciplinare, per la quale il militare stesso dovrà essere sottoposto al giudizio di una commissione di disciplina.

§ 36. Finchè saranno in servizio sottufficiali che hanno diritto alla differenza fra l'abolito caposoldo e l'aumento di paga di centesimi 30 al giorno giusta il disposto degli articoli 34 e 35 della legge 8 luglio 1883, i corpi cui essi appartengono comprenderanno anche tale maggiore assegno sul rendiconto generale, iscrivendolo sullo specchio modello 380 come supplemento al soldo giornaliero.

La differenza va perciò computata in ragione del numero di giorni di cui i singoli mesi effettivamente si compongono ed è esente dalla tassa di ricchezza mobile.

§ 37. In conseguenza del presente *Atto* restano abrogate le disposizioni contenute nei §§ 583 a 614 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento e nell'*Atto* 60 della *Raccolta*.

Così pure sono aboliti i modelli 29, 30, 30-A, 30-B, 30-C, 30-D, 30-E, 30-F, 32*bis* e 43.

Roma, 30 luglio 1895.

Il Ministro
MOCENNI.

(*Seguono gli allegati A, B, C, D, E*).

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: n. 1032429 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 50, al nome di Gibelli Emilia di Secondo, minore, ecc., fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gibelli Paola Emilia Teresa Francesca Anna Enrichetta di Secondo, minore, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 agosto 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 639223 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 530, al nome di Balestrino Pilade, Oreste, Attilio e Colomba di Giambattista, minori sotto la patria potestà del padre domiciliati in Loano (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Balestrino Pilade, Oreste, Attilia e Colomba di Giambattista, minori sotto la patria potestà del padre domiciliati in Loano (Genova), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 luglio 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Un dispaccio da Belgrado annunzia che il Principe Ferdinando di Bulgaria è passato per quella città diretto a Sofia, ove, da quanto ne dicono i giornali tedeschi giuntici stamane, la situazione minaccia di farsi sempre più grave.

Le intenzioni della Russia non sono ben chiare fra lo alternarsi di comunicati ufficiosi e di smentite egualmente ufficiose.

Quali siano stati i risultati ottenuti a Pietroburgo dalla missione Bulgara, neanche è noto ancora. Il Metropolita Clemente, nel ritornare a Sofia, si è chiuso in un silenzio che nulla fa prevedere di buono, d'altra parte il giornale il *Progresso* che si pubblica a Sofia e che è il portavoce di alcuni fra i membri del Gabinetto Stoiloff dice « che la Deputazione è pienamente riuscita nella sua missione, che era di illuminare l'opinione pubblica e il mondo ufficiale della Russia, sulla vera situazione in Bulgaria.

La Deputazione ha ottenuto non solo delle assicurazioni amichevoli da parte dell'Imperatore e del Principe Lobanoff, ma ha potuto dissipare i pregiudizi, e guadagnare la simpatia di personaggi importanti.

Questo risultato indiscutibile, rimase indipendente dalla ulteriore attitudine del Governo russo. Questo può mantenere il modo di vedere che ha manifestato altra volta, senza che i bulgari ne siano scoraggiati. Lo scopo che la Deputazione si era prefisso, è stato raggiunto al di là delle sue speranze. Ma, la Deputazione non poteva ottenere ciò che essa non aveva la missione di chiedere, e la cui soluzione dipenderà dalla attitudine dei bulgari in avvenire ».

Queste parole del *Progresso* sono, in parte, confermate da alcune dichiarazioni fatte da Stoiloff al corrispondente del giornale *Le Matin*.

Il Presidente del Consiglio di Bulgaria avrebbe dichiarato, secondo assicura il giornalista francese, che la Russia non ha imposto alcuna condizione alla Bulgaria e che il passaggio alla fede ortodossa del Principe Boris si considererebbe come un atto di semplice simpatia e come una prova che il ravvicinamento delle due nazioni non è solamente desiderato, ma anche voluto. Da queste esplicite dichiarazioni del ministro si arguisce che il ministero bulgaro non assumerà alcuna iniziativa sotto l'influenza estera e che il Metropolita Clemente non oltrepasserà la sua sfera d'azione. La Bulgaria non vuol mutare dinastia, ma attende alla sua risurrezione economica, poichè è stanca di crisi. Il Presidente dei ministri pregò il redattore del *Matin* di smentire le voci di un invito al Re Giorgio di Grecia alla reggenza della Bulgaria. Il popolo bulgaro guarda fidente al proprio Principe, nè prova alcun timore per la questione del passaggio ad altra fede del Principe Boris.

La quistione bulgara pare quindi compendiarsi nel fatto dinastico e come quella popolazione trovasi nei suoi rapporti col Principe. Ecco perchè nei circoli politici più accreditati si aspettavano con curiosità, non scevre di preoccupazioni, le notizie dell'arrivo a Sofia del Principe Ferdinando e dell'accoglienza che vi avrebbe avuta.

A giudicarne dal dispaccio *Stefani*, ora pervenuto, essa ha dovuto riuscire entusiastica. Il dispaccio è datato da Sofia, 13, e dice:

« Il Principe Ferdinando ha fatto, stasera, il suo ingresso trionfale nella città, ricevuto dalla popolazione.

Tutta la guarnigione si trovava sotto le armi, con musiche e bandiere.

Le vie e le piazze percorse dal corteo erano pavesate e decorate con festoni.

Il Presidente del Consiglio, Stoiloff, si recò ad incontrare il Principe fino a Zaribrod.

Il Principe fu salutato alla stazione dai Ministri, dagli ufficiali superiori, dalle autorità, dai metropolitani e dal clero di tutte le confessioni. Il Metropolita Clemente era assente.

Nessun diplomatico si trovava presente all'arrivo del Principe.

Il Sindaco di Sofia pronunziò un discorso d'occasione, e disse che il ricevimento prova che il popolo bulgaro vuole stringersi attorno al Trono.

Il Principe gli rispose, rilevando pure il significato del ricevimento.

S. A. lungo tutto il percorso sino al Palazzo fu acclamata con *urrà* entusiastici dalle truppe e da un'immensa folla ».

Molti ritengono che il ritorno del Principe a Sofia segnerà una data memorabile nella storia bulgara e le voci, sparsesi giorni or sono, che egli intenda proclamarsi indipendente, trovano conferma nel dispaccio da Belgrado in data di ieri che comunica la *Stefani*, così concepito:

« Il giornale ufficioso il *Widelo* riceve da Sofia:

« La Corte ed i circoli governativi di Sofia progettano la proclamazione dell'indipendenza della Bulgaria. »

Nessuno può sconoscere che se un tal fatto avvenisse, una grave nube nera potrebbe sorgere sull'orizzonte europeo. Sarebbe una violazione del trattato di Berlino, che forse non tutte le potenze potrebbero tollerare.

⁂

Come i lettori leggeranno nei telegrammi *Stefani*, ieri fu aperto il nuovo parlamento Inglese. Il mondo politico è in aspettativa del discorso inaugurale di S. M. la Regina. Importanti questioni internazionali sono oggi in campo e si spera che la parola augusta della Imperatrice delle Indie possa calmare le non poche apprensioni del giorno e far luce su avvenimenti nascosti ancora da fitta nebbia.

⁂

Fra questi va annoverato il movimento delle Squadre o semplici navi europee nelle coste del Marocco.

In proposito ne piace riprodurre dal *Piccolo* di Trieste:

« Nelle acque marocchine si sta facendo presentemente una dimostrazione navale, il cui fine non è ancora ben chiaro. Alla domanda che cosa debba avvenire colà, i giornali liberali di Madrid rispondono che la comparsa delle navi inglesi e spagnuole nelle acque di Tangeri si deve considerare come la conseguenza di un accordo preso fra le due nazioni, le quali pretendono l'istituzione di un consolato inglese e spagnuolo a Fez, dove sinora non esiste che un consolato francese, che dà campo alla Francia di far pesare la sua mano sulle cose del Marocco, a svantaggio delle altre Potenze. Questo convegno a Tangeri della Spagna e dell'Inghilterra viene però, dal giornale ministeriale l'*Epoca*, messo prudentemente a tacere.

Per ora si può supporre che questa dimostrazione navale sia stata suggerita alle Potenze dal propagarsi spaventevole dell'anarchia nel Marocco. Il giovane Sultano si trova impotente a frenare i crescenti moti rivoluzionari ed ha, persino, protratto di un anno il suo vagheggiato viaggio nell'interno del paese, poichè non si sente troppo sicuro.

Se non si prendono a tempo misure energiche e persuasive, potrebbe succedere che l'insurrezione si propaghi a tutte le parti del Marocco; e le conseguenze di una tale insurrezione sarebbero terribili per i sudditi esteri.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re, accompagnato da S. A. R. il Conte di Torino e da parte della sua casa militare, è partito la scorsa notte da Monza per Valsavaranche.

S. E. il Presidente del Consiglio cav. Crispi è partito ieri per Napoli con il treno delle ore 0.05.

Consiglio Provinciale. — Ieri ebbe luogo la prima adunanza del nuovo Consiglio Provinciale di Roma.

Si procedette all'elezione della Presidenza del Consiglio e della Deputazione Provinciale.

A Presidente del Consiglio fu confermato l'onor. Tommaso Tittoni ed a Presidente della Deputazione fu eletto a grande maggioranza Don Felice Borghese, principe di Rossano.

Per la gara di tiro a segno. — Le notizie giunte al Comitato centrale per la gara di tiro a segno, relative alla costituzione dei sottocomitati nelle provincie, lasciano sperare nell'esito il più soddisfacente.

Moltissimi Municipi invieranno doni perchè la gara riesca sempre più importante.

Notevole il numero degli ufficiali in congedo che hanno fatto istanza per essere ammessi alla gara.

Il campo di tiro è quasi all'ordine; in pochi giorni i lavori ultimi saranno terminati.

La ditta Johnson ha già coniate le medaglie che serviranno di premio.

In via del Quirinale, 11, ha preso sede la Commissione tecnica « Alloggi e ricevimenti. »

Il Comitato centrale ha stabilito accordi con la Direzione generale dei Trams per ottenere le maggiori facilitazioni per i tiratori ed un servizio speciale.

Probabilmente tutti i Corpi musicali della provincia verranno in Roma per rendere più solenne il corteo e per dare maggiore imponenza alla festa.

Pel XX Settembre. — La *Stefani* comunica i seguenti dispacci:

Genova, 12.

Il Consiglio Provinciale ha deliberato d'inviare a Roma, in occasione del XXV anniversario del 20 settembre, una Commissione composta del Presidente e di due consiglieri per presentare un Indirizzo a S. M. il Re.

Massa, 12.

Il Consiglio Provinciale ha deliberato di concorrere nella spesa per un dono nazionale da offrirsi al Re il 20 settembre, ed ha delegato l'ex-deputato Nicola Fabrizi a rappresentare la provincia nella commemorazione del 25° anniversario della liberazione di Roma.

Marina militare. — La Squadra di riserva, al comando del Vice Ammiraglio senatore Racchia, è partita ieri sera da Spezia per un viaggio d'istruzione.

— Domani, presenti migliaia d'invitati, avrà luogo nel R. Cantiere di Castellammare di Stabia il varo dell'incrociatore corazzato *Vettor Pisani.*

Questo nuovo colosso di acciaio misura 99 metri di lunghezza, 18 metri di larghezza, 12 metri di altezza, con una immersione a prua di metri 6,86 ed a poppa di metri 7,20. Il dislocamento è di tonnellate 6809: la forza delle macchine è di 13 mila cavalli.

L'apparato motore è costituito da due macchine a triplice espansione: le caldaie sono otto e ciascuna di esse ha quattro forni.

L'artiglieria principale si compone di 12 cannoni da 152 mill., 8 da 120 mill. e 4 apparecchi di lancia-siluri.

La *Vettor Pisani* è stata eseguita su disegno del Direttore del Genio Navale comm. Mandea e riunisce in sè tutti i trovati della moderna scienza marinaresca e guerresca.

Marina mercantile. — I piroscafi *Vittoria* e *Città di Genova*, della linea La Veloce, partirono, ieri, il primo, da Barcellona per il Plata, ed il secondo, da San Thomas per Genova.

Il *Werra*, del Norddeutscher Lloyd, partì da Gibilterra per Genova.

Funerali. — Ieri ebbero luogo a Marlia, presso Lucca, i solenni funerali di S. A. R. la Principessa di Capua, Vittoria Augusta di Borbone.

Il corteo funebre giunse dalla Villa alla Parrocchia di Marlia alle ore 10, dove fu celebrata una Messa solenne con musica del Cherubini.

Hanno assistito ai funerali, come rappresentanti del Re, il Generale Lahalle, il comandante Serra ed il comm. Peruzzi.

Vi hanno pure assistito lady Neave nipote della defunta, il

Prefetto di Lucca, comm. Bertarelli, come rappresentante il Presidente del Consiglio on. Crispi, i Sindaci di Lucca e di Capannori, colle rappresentanze dei rispettivi Comuni, il rappresentante della città di Capua, i Generali Manacorda e Guaita ed altre notabilità.

Uno squadrone di cavalleria ed un battaglione di fanteria, con bandiera e musica, resero gli onori militari.

Il corteo era seguito dalle Associazioni della città di Lucca e della campagna, da una folla immensa e da numerose carrozze.

La cerimonia finì alle ore 11,15.

In onore di S. E. il Generale Baratieri. — Si telegrafa da Trento, 12:

Il Generale Baratieri è qui arrivato a mezzogiorno da Rovereto, accompagnato dal Podestà di Trento, Tambosi. Il Generale fu salutato alla stazione da grande folla, che lo acclamò. Egli fece diverse visite e ripartì per Rovereto dopo cinque ore di fermata.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

GUATEMALA, 12. — Il nuovo rappresentante germanico a Guatemala, sig. Bergen, ha indirizzato al Ministro italiano per gli affari esteri, una Nota di ringraziamento, encomiando altamente il modo con cui questo Ministro d'Italia disimpegnò il delicato incarico della protezione degli interessi tedeschi, nella vacanza della Legazione germanica, così nei rapporti coll'elemento tedesco locale, come negli affari con questo Governo, ai quali giunse a dare la più soddisfacente soluzione.

BELGRADO, 12. La Direzione delle ferrovie ha ricevuto avviso che un treno speciale, recante il Principe di Bulgaria, passerà, oggi, per questa stazione, diretto a Sofia.

TANGERI, 12. — La Squadra inglese ha lasciato, stamane, queste acque.

FÉCAMP, 12. — Il Presidente della Repubblica, Félix Faure, è arrivato stamane, fra le acclamazioni della popolazione, ed è ripartito al tocco per Dieppe.

DIEPPE, 13. — Il Presidente della Repubblica, Félix Faure, dopo aver visitato la città, fra le acclamazioni della folla è ripartito, iersera, diretto all'Havre.

LONDRA, 13. — Il nuovo Parlamento si è riunito nel pomeriggio.

La Camera dei Comuni ha rieletto, all'unanimità, presidente Gully, il quale pronunziò un discorso di ringraziamento.

Poscia è stata levata la seduta.

Le tribune erano gremite. Pochi deputati Irlandesi erano presenti.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 12 agosto 1895

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50.60.

Barometro a mezzodì 760.9
Umidità relativa a mezzodì 21
Vento a mezzodì . . . . NW debole.
Cielo . . . . sereno.
Termometro centigrado . . . . . . { Massimo 32.°0. / Minimo 18.°0.
Pioggia in 24 ore: — —

Lì 12 agosto 1895.

In Europa pressione bassa al NW, 745 sull'Ebridi; elevata al N., 768 Haparonda; 764 al SW.

In Italia nelle 24 ore: barometro ancora diminuito di 3 ad 1 mm. al N e Centro, quasi stazionario altrove; pioggia a Domodossola, leggera con lampi e tuoni a Torino. Temperatura aumentata.

Stamane: cielo nuvoloso al N, piovoso a Domodossola, sereno altrove; venti vari deboli.

Barometro: intorno al 760 al N, al 762 al S.

Mare calmo.

Probabilità: venti vari deboli e freschi, cielo in generale sereno, qualche temporale al N.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 12 agosto 1895.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 7	STATO DEL MARE ore 7	TEMPERATURA Massima	
			Massima (nelle 24 ore precedenti)	Minima (nelle 24 ore precedenti)
Porto Maurizio	1/2 coperto	calmo	29 4	17 4
Genova	1/2 coperto	calmo	28 0	20 8
Massa Carrara	sereno	calmo	31 3	17 3
Cuneo	sereno	—	27 2	18 0
Torino	coperto	—	27 2	20 5
Alessandria	1/2 coperto	—	30 2	19 0
Novara	coperto	—	29 0	19 0
Domodossola	piovoso	—	27 3	18 9
Pavia	3/4 coperto	—	30 2	16 9
Milano	3/4 coperto	—	30 7	20 0
Sondrio	3/4 coperto	—	29 8	18 9
Bergamo	1/2 coperto	—	27 3	19 8
Brescia	3/4 coperto	—	31 2	18 5
Cremona	—	—	—	—
Mantova	1/2 coperto	—	29 6	21 6
Verona	1/2 coperto	—	31 7	20 9
Belluno	1/4 coperto	—	28 1	18 5
Udine	1/4 coperto	—	28 6	18 0
Treviso	sereno	—	29 8	21 3
Venezia	sereno	calmo	27 3	22 2
Padova	sereno	—	27 6	19 3
Rovigo	1/2 coperto	—	31 2	19 3
Piacenza	1/2 coperto	—	29 7	18 4
Parma	1/4 coperto	—	30 7	19 8
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	31 4	19 3
Modena	3/4 coperto	—	30 4	18 2
Ferrara	sereno	—	31 0	19 7
Bologna	1/4 coperto	—	29 2	17 4
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	29 0	18 4
Pesaro	sereno	calmo	27 4	17 3
Ancona	sereno	calmo	28 7	22 2
Urbino	sereno	—	28 1	14 0
Macerata	sereno	—	29 9	21 7
Ascoli Piceno	sereno	—	29 0	20 8
Perugia	sereno	—	30 3	19 7
Camerino	sereno	—	28 1	18 6
Pisa	sereno	—	31 6	14 8
Livorno	1/4 coperto	calmo	30 0	18 8
Firenze	sereno	—	33 2	17 0
Arezzo	sereno	—	33 6	17 2
Siena	sereno	—	31 7	18 7
Grosseto	1/4 coperto	—	31 4	24 4
Roma	sereno	—	31 3	18 0
Teramo	sereno	—	31 4	19 4
Chieti	sereno	—	27 8	16 8
Aquila	sereno	—	30 0	15 8
Agnone	sereno	—	28 4	17 2
Foggia	sereno	—	30 1	22 8
Bari	sereno	calmo	26 0	16 2
Lecce	sereno	—	27 8	18 1
Caserta	sereno	—	33 1	19 8
Napoli	sereno	calmo	29 3	22 0
Benevento	sereno	—	31 2	11 8
Avellino	sereno	—	28 2	—
Salerno	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	25 2	14 4
Cosenza	—	—	—	—
Tirolo	sereno	—	24 0	15 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	28 0	22 0
Trapani	sereno	calmo	27 5	20 4
Palermo	sereno	calmo	31 7	15 9
Porto Empedocle	sereno	calmo	28 0	21 0
Caltanissetta	sereno	—	29 4	16 8
Messina	sereno	calmo	30 7	23 0
Catania	sereno	calmo	28 8	20 2
Siracusa	sereno	calmo	31 2	21 0
Cagliari	sereno	calmo	28 0	—
Sassari	sereno	—	30 4	21 5

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 12 agosto 1895.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 lug. 95			RENDITA 5 % 1ª grida		— —			— —
			RENDITA 5 % 2ª grida	94,— 93,95	93 97½	94,15 02½		— —
»			detta in cartelle di L. 50 a 200	94,— 93,95	— —			— —
			detta » di L. 5 a 25	94,05	— —			— —
1 apr. 95			detta 3 % 1ª grida		— —			— —
			detta 3 % 2ª grida		— —			57 50
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64		— —			100 50
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.)		— —			98 —
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			99 75
1 giu. 95			» Rothschild		— —			104 30
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario.		Cor. Med.			
1 gen. 95	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— —
1 apr. 95	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			473 —
»	500	500	dette 4 % 2ª a 8ª Emissione		— —			466 50
1 giu. 93	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 apr. 95	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			390 —
»	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			490 —
»	500	500	» » » » » 4½ %		— —			496 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Op.ª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4½ %		— —			— —
1 gen. 95	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4½ %		— —			498 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 lug. 95	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			670 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			493 —
1 lug. 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 apr. 95	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani, 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 95	1000	700	Az. Banca d'Italia		— —			825 —
1 gen. 93	1000	1000	» » Romana		— —			350 —
1 lug. 93	300	300	» » Generale		— —			49 —
1 gen. 95	250	250	» » di Roma		— —			115 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina		— —			— —
1 ott. 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			— —
1 lug. 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 apr. 95	500	500	» » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi		— —	830 831 832		— —
1 lug. 95	500	500	» » Acqua Marcia		— —	1193		— —
1 gen. 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —	187		— —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare		— —			61 —
1 gen. 94	150	150	» » dei Molini e Magazz. Generali		— —			35 —
1 gen. 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gen. 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			235 —
1 apr. 95	125	125	» » Anonima Tramway-Omnibus		— —	201 200		— —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			290 —
1 gen. 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			34 —
1 gen. 94	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			158 —
1 gen. 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			— —
1 gen. 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			31 50
1 gen. 95	250	250	» » di Credito e d'Industria edilizia		— —			— —
	500		» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 gen. 95	500		» » « Credito Italiano »		— —			543 —

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor.Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni.					
1 giu. 95	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			77 —
»	250	125	» » - Vita		— —			207 —
			Obbligazioni diverse.					
1 lug. 95	500	500	Obbl. Ferrov. 3 0/0 Emiss. 1887-88-89		— —			285 —
1 lug. 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 % (oro)		— —			— —
1 gen. 95	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			450 —
1 ott. 94	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			325 —
»	250	250	» » » 4 %		— —			128 —
»	500	500	» » Acqua Marcia		— —			507 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 lug. 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 apr. 95	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro)		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottaiano (5 % oro)		— —			170 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina		— —			— —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 %		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
1 apr. 95	25	25	Obb. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

SCONTO	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di: Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
2	Francia	90 giorni	— —	104 50	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	105 12½	— —	105 22½	105 20 10	105 15	— —	105 25
2	Londra	90 giorni	— —	26 41½	26 45	— —	— —	— —	— —
	»	Chêque	— —	26 56	— —	26 57½ 56	26 57	— —	26 60
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chêque	— —	— —	— —	129 92½ 80	129 75	— —	130 —

Risposta dei premi . 29 agosto

Prezzi di Compensaz. 29 »

Compensazione . . . 30 agosto

Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE LUGLIO 1895

Titolo	Prezzo
Rendita 5 %	92 50
detta 3 %	57 —
Prestito Rothschild 5 %	104 50
Obb. Città di Roma 4 %	464 —
» Cred. Fond. S. Spirito	390 —
» » » B. Nazion.	491 —
» » » »	497 —
Azioni Ferr. Meridionali	660 —
» » Mediterranee	483 —
» Banca d'Italia	815 —
» » Romana	350 —
» » Generale	46 —
» Banco di Roma	140 —
» Banca Tiberina	— —
» Soc. Industriale	— —
» » Cred. Mobiliare	— —
» » Gas	818 —
» » Acqua Marcia	1185 —
» » Condotte d'acqua	186 —
» » Gener. Illuminaz.	235 —
» » Tramway-Omnib.	200 —
Azioni Soc. Molini Mag. Gen.	35 —
» » Immobiliare	60 —
» » Mat. Laterizi	— —
» » Navig. Gen. Ital.	282 —
» » Metallurgica Ital.	30 —
» » Piccola Borsa	158 —
» » An. Piem. di Elet.	— —
» » Risanamento	32 —
» » Cred. Ind. Ediliz.	— —
» » Fondiaria Incend.	77 —
» » » Vita	207 —
» » Ferr. Sarde	330 —
» » Credito Italiano	545 —
» » Ind. Valnerina	— —
Obb. Soc. Immob. 5 %	325 —
» » » 4 %	130 —
» » Ferroviarie	285 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	170 —
» » del Tirreno	462 —
» » Fond. Ist. Italiano	498 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

10 agosto 1895.

Consolidato 5 % . . . . L. 94 027

Consolidato 5 % senza la cedola del semestre in corso . . . . » 92 027

Consolidato 3 % nominale . . . . » 57 —

Consolidato 3 % senza cedola nominale . . » 55 80

Il Presidente
R. TITTONI.

Per il Sindaco: LUIGI BOSIO.

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* Tumino Raffaele.